

che si profilano davanti alla parte civile che in udienza preliminare venga "sorpresa" dalla proposta di accordo sulla pena: le prime due sicuramente sfavorevoli rispetto alla ulteriore coltivazione dell'iniziativa risarcitoria (l'accoglimento della richiesta di patteggiamento ovvero l'immediato proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*), la terza (il rigetto della richiesta), sicuramente vantaggiosa nella sua prospettiva, e tale da collocare il danneggiato medesimo in una posizione sostanzialmente equiparabile a quella che si produce in udienza preliminare se l'istanza di patteggiamento viene rigettata (un'imputazione formulata, un'obbligatoria cognizione di merito sui capi penali)». Se tutto ciò è vero — conclude l'Autore — « per quali ragioni non consentire, davanti a situazioni del tutto assimilabili, una costituzione con la quale il danneggiato, cominciando a tutelare la sua "sopravvivenza" (puntando, cioè, a convincere il giudice a respingere l'accordo sulla pena in un quadro che non legittima un proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*), anticipa un'azione che il contesto processuale senza dubbio giustifica? ».

Per talune considerazioni critiche sulla decisione delle Sezioni unite, in chiave di coerenza sistematica della soluzione adottata e di compatibilità della stessa con l'impianto costituzionale, v. BRUNO, *Esclusa la parte civile all'udienza per decidere sulla pena negoziata*, in *Dir. pen. e proc.* 2009, 1134 ss.; in argomento, cfr. pure GUERRIERO, *Le spese: solo per costituzioni di parte civile "ragionevoli"*, in *Giust. pen.* 2010, n. 4, 207; MILIZIA, *"Alt" alla costituzione di parte civile richiesta durante l'udienza di ammissione ad un rito premiale*, in *Dir. e giust.* 2009, 125 ss.

Art. 448.

Provvedimenti del giudice.

1. *Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare [416 s.], nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado [524] o nel giudizio di impugnazione [601] quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero [446^b] o il rigetto della richiesta (1).*

2. *In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello [594]; negli altri casi la sentenza è inappellabile.*

2-bis. *Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (2).*

3. *Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.*

- (1) Comma così sostituito dall'art. 34 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (*G.U.* del 18 dicembre 1999, n. 290). Il testo originario del comma era il seguente: «1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato».
- (2) Comma inserito dall'art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103 (*G.U.* del 4 luglio 2017, 154). Per la disciplina transitoria, v. il comma 51 dello stesso art. 1, ai sensi del quale le presenti disposizioni non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge (3 agosto 2017 - «il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*», ai sensi del comma 95 del suddetto art. 1).

Bibliografia: AMATO, *Un effetto domino che fa annullare il patteggiamento*, in *Guida dir.* 2015, n. 34-35, 69; AMATO, *Il patteggiamento irrevocabile relativo a droghe leggere può essere indeterminato in sede di esecuzione*, in *Guida dir.* 2015, n. 41, 76; BLANC, *Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e conversione dell'impugnazione*, in *Giur. it.* 1999, 1702; BONETTI, *Resistenza del patteggiamento ai vizi riscontrabili nel suo iter*, in *Dir. pen. e proc.* 1998, 1257; BRICCHIETTI, *Il patteggiamento si adegua alla Consulta*, in *Guida dir.* 2000, n. 1, LXV; CAPITTA, *Patteggiamento e decreto penale di condanna*, in *AA.Vv.*, *Giudice unico e garanzie difensive*, a cura di Amodio-Galantini, Giuffrè, 2001, 143; CAPPA, *Profili problematici della revisione della sentenza "patteggiata"*, in *AA.Vv.*, *Patteggiamento allargato e sistema penale*, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 153; CAREDDA, *Patteggiamento di pena illegale e giudizio di cassazione*, in *Giur. it.* 2000, 1481; CHILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *AA.Vv.*, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Giuffrè, 1994, 275; CORTESI, *L'impugnativa delle sentenze di patteggiamento*, in *Le impugnazioni straordinarie* a cura di Corvi, Giappichelli, 2016, 15; CURTOTTI, *Sull'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 129 c.p.p. fondato su elementi probatori non conoscibili allo stato degli atti*, in *Cass. pen.* 1995, 1590; DE GASPERIS, *La rideterminazione della pena illegale nel patteggiamento*, in *Cass. pen.* 2015, 3774; DE ROBERTO, *La motivazione della sentenza di patteggiamento secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione*, in *Giur. it.* 1993, II, 203; DEAN, *La revisione*, Cedam, 1999; DELL'ANNO, *Sulla inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento proposto dalla parte civile in ordine alla qualificazione giuridica del fatto*, in *Cass. pen.* 1995, 2232; GERACI, *Sentenza di patteggiamento e limiti alle impugnazioni*, in *Giur. it.* 2003, 1448; GERACI, *L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta*, Cedam, 2011; GIALUZ, *Prova nuova e limiti della revisione nella sentenza di patteggiamento*, in *Dir. pen. e proc.* 2007, 1209; GIALUZ, voce *Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. dir.*, *Annali*, vol. II, t. 1, Giuffrè, 2008, 13; JANNELLI, *La revisione*, in *Le impugnazioni. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, a cura di Chiavario-Marzaduri, Utet, 2005, 653; LATTANZI, *Rinnovazione nel dibattimento della richiesta di patteggiamento e immediatezza della decisione*, in *Cass. pen.* 2008, 4583; LO FORTE, *L'effetto domino della dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi: illegalità della pena e rilevanza d'ufficio anche in caso di*

ricorso am
MARZADUR
dir. 2003,
2012, 216;
illegittima.
impugnati
Cedam, 11
ziali e raz
unico, a ei
mentale cl
RAMAJOLI,
L'ecclissi d
riforma al
e revisione
"allargato"
sentenza d
VIGGIANO,
controllo d
zione della
richiesta d
2003; VII
parti, in I

Sommario: 1. C
dispositiv
nel giudiz
5. L'appel
l. n. 103 d
La revisio

1. *Quest
dichiarato k
zionale dell'
97 Cost., ne
giudice poss
opposto dal
lità di recup
non è lesiva
della p.a., re
volto a man
attribuzioni
ufficio la ca
ministero) s
pattizia che
principio di
essere autor
mento il pr
fondatezza
dere alla riel
cost., ord. 2*

ricorso ammissibile, in *Foro it.* 2015, II, 718; MACCHIA, *Il patteggiamento*, Giuffrè, 1992; MARZADURI, *Una riforma dagli effetti incerti che mette a dura prova l'interprete*, in *Guida dir.* 2003, n. 25, 20; MURRO, *La revisione della sentenza di patteggiamento*, in *Cass. pen.* 2012, 2163; NACAR, *I "nuovi" poteri del giudice dell'esecuzione di determinazione della pena illegittima*, in *Dir. pen. e proc.* 2016, 177; PAGLIA, *Decisioni cumulative indebite ed impugnative autonome*, in *Giur. it.* 1993, II, 371; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Cedam, 1999; PERONI, *Le novità in tema di patteggiamento: tra suggestioni giurisprudenziali e razionalizzazione dell'esistente*, in *Il Processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Cedam, 2000, 505; PERONI, *Quali benefici nella sentenza dibattimentale che applica la pena richiesta dall'imputato*, in *Dir. pen. e proc.* 2002, 1118; RAMAJOLI, *I procedimenti speciali nel codice di procedura penale*, Cedam, 1996; SANNA, *L'elissi della legalità nel rito negoziale: limiti al ricorso per cassazione nel disegno di riforma all'esame del parlamento*, in *Dir. pen. e proc.* 2016, 925; SCALFATI, *Patteggiamento e revisione: tra recupero del giudizio e altriti di sistema*, in *AA.VV., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale*, Utet, 2004, 47; SCARCELLA, *Ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento relativamente alle spese di parte civile*, in *Cass. pen.* 2012, 2061; VIGLIANO, *Patologie nel giudizio abbreviato e nell'applicazione della pena su richiesta: il controllo della Corte di cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1997, 509; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Giuffrè, 2000; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di Pisani, Giuffrè, 2003; VIUGLIO, *Osservazioni sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Riv. pen. econ.* 1993, 110.

Sommario: 1. Questioni di legittimità costituzionale. — 2. La sentenza di patteggiamento: dispositivo e motivazione. — 3. Il sindacato giurisdizionale all'esito del dibattimento e nel giudizio di impugnazione. — 4. La rinnovazione della richiesta *in limine litis*. — 5. L'appello. — 6. Il ricorso per cassazione. Le novità introdotte dalla riforma di cui alla l. n. 103 del 2017: 6.1. La disciplina. — 7. La conversione dei rimedi impugnatori. — 8. La revisione.

1. *Questioni di legittimità costituzionale.* — La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui stabilisce che **solo all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena richiesta dall'imputato in caso di dissenso opposto dal pubblico ministero**. Secondo il Giudice delle leggi, l'impossibilità di recupero del trattamento premiale anteriormente a detto momento non è lesiva dei principi costituzionali di eguaglianza e buon andamento della p.a., rappresentando, anzi, il frutto di un coerente disegno normativo volto a mantenere in equilibrio fra loro i contrapposti diritti delle parti e le attribuzioni del giudice. Affidare, infatti, al giudice il potere di surrogare *ex officio* la carenza di uno dei presupposti del rito (il consenso del pubblico ministero) si porrebbe in stridente antinomia non solo con la struttura pattizia che sta alla base del patteggiamento, ma, soprattutto, con il principio di parità delle parti, posto che il pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato" del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla prova, con cui può dimostrare proprio la fondatezza delle ragioni in base alle quali non ha ritenuto di accondiscendere alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato (Corte cost., ord. 29 marzo 1993, n. 127, *Cass. pen.* 1993, 1660).

Analoga questione di costituzionalità dell'art. 448, comma 1, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 101 comma 1, 3, 24 comma 2, 76 Cost., è stata dichiarata manifestamente infondata da Corte cost., ord. 30 dicembre 1994, n. 488, *Giur. cost.* 1994, 4081, che ha ribadito la validità delle ragioni addotte da Corte cost., ord. n. 127 del 1993, a fortiori valide nel caso sottoposto all'esame della Consulta, in quanto si chiedeva di anticipare ulteriormente l'esercizio del potere decisorio sulla richiesta di applicazione della pena alla fase dell'udienza preliminare, così da privare il pubblico ministero anche del suo potere quanto alla scelta del rito.

Giova segnalare che la l. n. 479 del 1999 ha anticipato la possibilità di rinnovazione dell'istanza di patteggiamento infruttuosamente avanzata, onde consentire il relativo vaglio giudiziale, alla fase degli atti preliminari al dibattimento (v., *infra*, § 4). Pur dopo tale novella, la Consulta ha tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare possa pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche in caso di dissenso del P.m., se ritiene fondata la richiesta dell'imputato di applicazione della pena. La Corte ha reputato erroneo il presupposto interpretativo assunto dai rimettenti come termine di comparazione — vale a dire la tesi secondo la quale al giudice del dibattimento, permanendo il dissenso del P.m., sarebbe riconosciuto il potere di accogliere la richiesta di patteggiamento *in limine litis* — in quanto, a prescindere dal problema se sia ammissibile una mera reiterazione della precedente richiesta, il termine « rinnovare » sembra evocare il significato di « nuova richiesta », in ordine alla quale non potrebbe prescindersi dal consenso del P.m., a pena di stravolgere la fisionomia dell'istituto (Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 426, *Cass. pen.* 2002, 1373). Tali argomentazioni sono state in seguito ribadite con altra pronuncia che ha affermato la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 111, commi 2 e 4, e 112 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, c.p.p., nella parte in cui nel consentire all'imputato di rinnovare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di applicazione della pena già rivolta al giudice dell'udienza preliminare e non accolta a causa del dissenso del P.m., imporrebbe al giudice del dibattimento, valutata la fondatezza della richiesta, di pronunciare immediatamente sentenza di applicazione della pena anche in mancanza del consenso del P.m., trattandosi di questione sollevata sulla base di un presupposto interpretativo erroneo, giacché il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del P.m. può essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del P.m. erano fondate (Corte cost., ord. 28 marzo 2003, n. 100, *Giur. cost.* 2003, 2; *Guida dir.* 2003, n. 21.

54, con nota di BRICCHETTI, *Possibile rinnovare la richiesta in caso di dissenso per ottenere una sentenza immediata del giudice*). Sulla questione, si v. più diffusamente *infra*, § 4.

La Corte costituzionale ha altresì dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice possa ritenere **ingiustificato il dissenso del P.m.** all'applicazione della pena e pronunciare sentenza a norma dell'art. 444 c.p.p. anche **all'esito del giudizio abbreviato** richiesto dall'imputato, in quanto, premesso che, in caso di dissenso del P.m., l'accoglimento della richiesta dell'imputato prima della chiusura del dibattimento si porrebbe in contrasto con la struttura negoziale del patteggiamento, espropriando il P.m. del potere di concorrere, in condizioni di parità con l'imputato, alla scelta del rito e sacrificando l'esercizio del suo diritto alla prova in dibattimento, che ben può volgersi a dimostrare, tra l'altro, proprio la fondatezza delle ragioni del dissenso espresso, rientra nel libero esercizio delle facoltà difensive dell'imputato la scelta di affrontare il giudizio ordinario — così usufruendo, a norma dell'art. 448 c.p.p., oltre che della facoltà di rinnovare la richiesta di applicazione della pena prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della possibilità che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso del P.m. e pronunci sentenza di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e 445 c.p.p. — ovvero di presentare richiesta di giudizio abbreviato, nella prospettiva, in caso di condanna, della sicura riduzione di un terzo della pena, sicché deve escludersi la denunciata irragionevole discriminazione tra l'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato e quello che tale richiesta non ha formulato, mentre il principio del buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia, e il principio della ragionevole durata del processo non risulta leso da una disciplina che consente il sindacato del giudice sul dissenso del P.m. soltanto in esito alla celebrazione del dibattimento (Corte cost., ord. 24 giugno 2003, n. 225, *Cass. pen.* 2003, 3767).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 nella parte in cui **preclude la pronuncia sul capo civile nel caso di sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado**. È manifestamente infondata l'identica questione sollevata in riferimento all'art. 448. La lamentata preclusione alla pronuncia sul capo civile nel caso di sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado non deriva dalla disposizione dell'art. 538 — secondo cui, quando pronuncia condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno — bensì dalle specifiche norme (artt. 444, comma 2, e 448, comma 3) che nell'ambito della disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena, dettano la censurata *regula iuris*. Anche nel caso di sentenza di applicazione della pena, emessa, ricorrendone i presupposti, dopo la chiusura del dibattimento

di primo grado, così come nella ipotesi di sentenza di applicazione della pena consensualmente indicata dalle parti — in relazione alla quale la Corte si pronunciò su analoga eccezione nella sentenza n. 443 del 1990 — la preclusione posta dagli artt. 448, comma 3, e 444, comma 2, alla pronuncia sul capo civile, risulta coerente ai principi generali della materia, secondo cui la decisione del giudice penale sull'azione civile non segue se non ad un pieno accertamento della responsabilità penale. Peraltro, anche nella fattispecie ora in esame — dato che pure per essa, ai sensi dell'art. 444, comma 2, deve ritenersi inoperante la sospensione del processo civile prevista dall'art. 75, comma 3, e che il danneggiato dal reato, nello scegliere di esercitare l'azione civile nel processo penale, ne accetta il carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, è da escludersi che la tutela giudiziaria allo stesso accordata — anche se razionalmente limitata — risulti, a causa della preclusione alla pronuncia sull'azione civile, vanificata. Né rileva in contrario che la pronuncia sull'azione civile sia invece prevista dallo stesso art. 448, comma 3, quando la sentenza di applicazione della pena è emessa in sede di impugnazione, in quanto in tal caso — come si afferma anche nella Relazione preliminare — ci si trova in presenza della situazione, del tutto differente, di un accertamento già compiuto di una decisione già adottata sul capo civile (Corte cost., ord. 16 maggio 1994, n. 185, *Cass. pen.* 1994, 2397).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2, c.p.p., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità dell'**appello** avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Non sussiste violazione del principio di uguaglianza, in relazione ai giudizi ordinari, in quanto a situazioni differenti è connesso un trattamento differente: la perdita del grado di appello è conseguenza della scelta del rito — effettuata dall'imputato e non imposta dalla legge — a cui segue l'effetto premiale della riduzione della pena; a norma dell'art. 111 Cost. è costituzionalmente garantito soltanto il ricorso per cassazione, ma non l'appello (*Cass.*, sez. VI, 5 aprile 1995, n. 1350, Colombini, *C.E.D. Cass.*, n. 201947; nello stesso senso, *Cass.*, sez. VI, 20 dicembre 1991, n. 2400, Gigliotti, *ivi*, n. 189290; *Cass.*, sez. I, 26 settembre 1991, n. 3397, Baldascini, *ivi*, n. 188285).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, e 448, comma 2, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 42 Cost., nella parte in cui **non prevede** la possibilità dell'**appello** avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti **per il capo relativo alla confisca facoltativa**. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è, infatti, equiparata ad una sentenza di condanna a tutti gli effetti che non siano quelli espressamente previsti dall'art. 445, comma 1, c.p.p. Pertanto, a seguito della novella apportata all'art. 445 c.p.p. dall'art. 2 della l. 12 giugno 2003, n. 134, che ha espunto il richiamo al solo comma 2 dell'art. 240 c.p., non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato a

seguito di "irrogazio
evidentemente un e
sensi dell'art. 444 e
nalità del legislator
alternativi e per far
sez. V, 15 marzo 20

È manifestame
dell'art. 611 c.p.p., i
il **rito camerale** per
dibattimento, esclu
venga discusso in p
seguito di pattegg
diritto di difesa, gi
contraddittorio, ed
diritto di difesa ir
esercizio quale la d
principio di eguagl
blica, espressamen
avverso le sentenze
volezza della diver
che la sentenza ch
mente preceduta d
certi effetti può ec
giudizio abbreviat
strutturalmente ric
tenuti di una sente
3093, Caporale, C.

2. *La sentenza*
quanto dispone l'
concordata si trad
l'indicazione che «
critico sulla manc
un'affermazione d
della pena, cit., 32
dispositivo di una
il riconoscimento
specificia prevision
[...] alla fisionomia
di legge applicate
della sentenza dib
assunto come mo

Più dibattute
relative all'*iter at*
trattamento sanz

seguito di "irrogazione" della pena. Tale scelta legislativa, che presuppone evidentemente un contenuto di accertamento nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve ritenersi che rientri nella sfera di discrezionalità del legislatore nel perseguimento dell'obiettivo di valorizzare i riti alternativi e per far fronte a esigenze di efficienza della giurisdizione (Cass., sez. V, 15 marzo 2005, n. 14063, *C.E.D. Cass.*, n. 231775).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 c.p.p., nella parte in cui, prevedendo, nel giudizio di cassazione, il **rito camerale** per tutti i **ricorsi** avverso provvedimenti non emessi nel dibattimento, esclude, in asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost., che venga discusso in pubblica udienza il gravame avverso le sentenze emesse a seguito di patteggiamento; non è ravvisabile infatti alcuna lesione del diritto di difesa, giacché la disciplina prevista garantisce in modo ampio il contraddittorio, ed il principio posto dall'art. 24 della Costituzione tutela il diritto di difesa in quanto tale e non una sua particolare modalità di esercizio quale la difesa orale davanti al giudice; né può ritenersi violato il principio di eguaglianza, con riferimento alla trattazione in udienza pubblica, espressamente contemplata dalla disposizione in parola, dei ricorsi avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, per la ragionevolezza della diversità di tale previsione, ricollegabile alla considerazione che la sentenza che applica la pena a istanza delle parti non è necessariamente preceduta da una discussione nel merito dell'imputazione e solo per certi effetti può equipararsi ad una sentenza di condanna, mentre per il giudizio abbreviato la previa discussione sul merito dell'imputazione è strutturalmente richiesta e la decisione finale ricalca espressamente i contenuti di una sentenza dibattimentale (Cass., sez. III, 27 settembre 1995, n. 8093, Caporale, *C.E.D. Cass.*, n. 202808).

2. *La sentenza di patteggiamento: dispositivo e motivazione.* — Secondo quanto dispone l'art. 444, comma 2, il *dictum* imperativo della sentenza concordata si traduce in un mero enunciato di applicazione della pena, con l'indicazione che « vi è stata la richiesta delle parti » (in dottrina, in senso critico sulla mancata indicazione nel dispositivo della sentenza *de qua* di un'affermazione di responsabilità dell'imputato, GIALUZ, voce *Applicazione della pena*, cit., 32 s., secondo cui si tratta di « una conclusione illogica: il dispositivo di una sentenza che applica una "pena" non può non contenere il riconoscimento della commissione di un reato »). Pur mancando una specifica previsione al riguardo, si ritiene che sia comunque « riconducibile [...] alla fisionomia formale del dispositivo » pure l'« indicazione delle norme di legge applicate, secondo quanto prescritto dalla disciplina dei requisiti della sentenza dibattimentale, canonizzati nell'art. 546, comma 1, c.p.p. », assunto come modello generale di sentenza (PERONI, *La sentenza*, cit., 41).

Più dibattuto stabilire, invece, se la mancanza di talune indicazioni relative all'*iter* attraverso cui il giudice è giunto alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, possa riverberarsi in « termini di nullità della

sentenza, *sub specie* di incompletezza del dispositivo "in uno dei suoi elementi essenziali" (art. 546, comma 3, c.p.p.): la soluzione preferibile sembra essere quella di non trattare incondizionatamente una lacuna del genere alla stregua di una causa di nullità della sentenza, « dovendosi quanto meno verificare se all'apparente omissione supplisca, nella specie, la motivazione » (PERONI, *La sentenza*, cit., 41; nello stesso senso, VIRGILIO, *Osservazioni sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti* in *Riv. pen. econ.* 1993, 119).

In questo senso si è espressa pure parte della giurisprudenza, secondo cui la omessa indicazione nel dispositivo delle modalità con le quali il giudice è pervenuto alla concreta determinazione della sanzione si risolve in una mera **irregolarità della sentenza**, immediatamente ricavandosi dalla motivazione la procedura seguita (Cass., sez. I, 11 giugno 1990, n. 9886, Schiaffino, *C.E.D. Cass.*, n. 184811). Non sussiste dunque nullità della decisione qualora il dispositivo sia incompleto, non risultando da esso alcun cenno ad una attenuante, la cui concessione emerge dalla motivazione: il dispositivo, infatti, viene a costituire parte integrante della motivazione e richiama per implicito l'accordo intervenuto tra le parti, a cui sostanzialmente si rifà, comprensivo delle attenuanti reputate plausibili e riconosciute (Cass., sez. II, 7 maggio 1992, n. 3951, Canterno, *ivi*, n. 193916). **In senso contrario**, si è invece ritenuto che è **causa di nullità della sentenza** l'omissione nel dispositivo dell'indicazione concernente la concessione delle attenuanti generiche che risultano dalla motivazione e delle quali si è tenuto conto in sede di determinazione della pena (Cass., sez. II, 11 giugno 1991, n. 2782, Re, *ivi*, n. 189384). Quanto all'eventuale **omissione nel dispositivo della sentenza di patteggiamento della concessione della sospensione condizionale della pena oggetto di accordo delle parti**, v. *retro*, sub art. 444, § 3 c). In merito alla **mancata applicazione di una pena accessoria obbligatoria e predeterminata ex lege**, v. *retro*, sub art. 445, § 2.

In generale, con riferimento all'eventuale **divergenza tra dispositivo e motivazione** della sentenza di patteggiamento, si è affermato che la stessa può essere risolta attraverso il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130, posto che per la natura pattizia della statuizione, il verbale d'udienza, nel quale è consacrato l'accordo riportato in motivazione, prevale sul dispositivo nell'ipotesi di contrasto apparente fra gli stessi e tale divergenza non comporta la nullità della sentenza (Cass., sez. II, 21 ottobre 2005, n. 45526, *C.E.D. Cass.*, n. 232935), nemmeno quando si tratti di contrasto sulla misura della pena, non verificandosi alcuna nullità (Cass., sez. I, 5 marzo 2008, n. 14653, *C.E.D. Cass.*, n. 240119; Cass., sez. VI, 27 gennaio 2004, n. 6857, *ivi*, n. 228606; *Cass. pen.* 2005, 3049; Cass., sez. V, 10 gennaio 1996, n. 55, Roberto, *C.E.D. Cass.*, n. 204242).

Quanto all'**impianto logico** della decisione, il Supremo collegio della Corte di legittimità ha precisato che l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, c.p.p. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle

parti. Tutta particolare r quale, pur r semplice pre argomentati l'atto negozi fatti dedotti Serafino, C.

Più esat esaurisce in quanto all'a l'applicazioni zione giurid delle event e nei limiti sospensione stata subor esclusione d o di estinzio mente sorr diritto, mer alcuna dell- vazione sus cui dagli at ordine alla sufficiente l esito negat estremi per sez. un., 27 *Giur. it.* 19 di "pattegg sez. IV, 2 **richiamo al** ed escluso e più analit *ivi*, n. 264; sez. II, 17

Sulla s mente affe semplifica dell'accert ficazione c sull'adegu *Cass.*, n. 2 221120; C

parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Cass., sez. un., 27 settembre 1995, n. 10372, Serafino, *C.E.D. Cass.*, n. 202270; *Cass. pen.* 1996, 67).

Più esattamente, la motivazione della sentenza *ex art.* 444, comma 2 si esaurisce in una **delibazione ad un tempo positiva e negativa**. Positiva quanto all'accertamento: 1) della sussistenza dell'accordo delle parti sull'applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento *ex art.* 129 (Cass., sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777, Di Benedetto, *C.E.D. Cass.*, n. 191135; *Giur. it.* 1993, II, 203, con nota di DE ROBERTO, *La motivazione della sentenza di "patteggiamento" secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione*; Cass., sez. IV, 2 luglio 2013, n. 33214, *C.E.D. Cass.*, n. 256071). Nel senso che il richiamo all'art. 129 è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo, Cass., sez. II, 6 ottobre 2015, n. 41785, *ivi*, n. 264595; Cass., sez. VI, 1° aprile 2015, n. 15927, *ivi*, n. 263082; Cass., sez. II, 17 novembre 2011, n. 6455/12, *ivi*, n. 252085.

Sulla scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite, si è quindi successivamente affermato che la decisione *de qua*, deve, nei limiti di una motivazione semplificata, indicare le ragioni dell'accoglimento dell'accordo e dare conto dell'accertamento sull'assenza di cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e sull'adeguatezza della pena (Cass., sez. IV, 21 aprile 2010, n. 31392, *C.E.D. Cass.*, n. 248198; Cass., sez. III, 17 dicembre 2001, n. 5692, Braguti, *ivi*, n. 221120; Cass., sez. VI, 15 ottobre 1998, n. 3105, Pruiti, *ivi*, n. 212320,

secondo cui va annullata la sentenza che applichi la pena su richiesta delle parti nel caso in cui la motivazione sulla congruità della sanzione si risolva in una formula di stile, adottata su modulo a stampa, con la quale si affermi apoditticamente che la sanzione « è proporzionata al fatto-reato considerato nella sua globalità », senza alcuna specificazione sulle modalità del fatto stesso e sulla personalità dell'imputato, e che le attenuanti generiche sono concesse per la sola esistenza di un « non grave precedente », senza qualsivoglia considerazione in ordine alle modalità dell'azione e all'ammontare del danno).

Più diffusamente, sul vaglio giudiziale in ordine al proscioglimento *ex art. 129*, alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e al bilanciamento delle circostanze, al riconoscimento della continuazione ed alla congruità della pena, v. *retro*, *sub art. 444*, § 6.

Sulla motivazione del provvedimento di **confisca** disposto con la sentenza di patteggiamento, v. *retro*, *sub art. 445*, § 4 a).

3. Il sindacato giurisdizionale all'esito del dibattimento e nel giudizio di impugnazione. — Fallito il tentativo di composizione sulla pena — per dissenso del titolare dell'azione penale o rigetto da parte dell'organo giudicante — il trattamento sanzionatorio di favore può essere recuperato all'esito del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione ove il giudice ritenga ingiustificata la preclusione opposta all'attivabilità del rito (*art. 448*, comma 1).

Si tratta di un'ipotesi che solo impropriamente può esser definita di "patteggiamento", trattandosi di un'ordinaria pronuncia di condanna che oblitera completamente la semplificazione delle forme processuali, recuperando unicamente la dimensione di "beneficio" propria del procedimento speciale (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 51).

Quanto al giudizio di primo grado, il sindacato *de quo* può essere effettuato solo all'esito del dibattimento (Cass., sez. V, 27 ottobre 1999, n. 13277, Inguaggiato, *C.E.D. Cass.*, n. 214718; Cass., sez. III, 11 novembre 1992, n. 514, Ortello, *ivi*, n. 192736; Cass., sez. I, 22 settembre 1992, n. 3472 Calarco, *ivi*, n. 192040; per la preclusione del vaglio giudiziale in sede di giudizio abbreviato, v. *retro*, *sub art. 446*, § 5 c), e sempre che le parti si attivino al riguardo, anche al momento della discussione finale, portando a conoscenza del giudice la precedente richiesta infruttuosamente avanzata (Cass., sez. IV, 19 aprile 2005, n. 20610, *ivi*, n. 23184; nel senso che il giudice del dibattimento non può accogliere *ex art. 448* la proposta di patteggiamento presentata dall'imputato quando il P.m. non abbia espresso alcun parere sulla proposta medesima, Cass., sez. III, 20 giugno 2013, n. 37878, *ivi*, n. 256855; in dottrina, PIGNATELLI, in *Commento Chiavario*, IV, 814). In sede di impugnazione, il controllo si attiva impugnando *ex art. 586* unitamente alla sentenza l'eventuale ordinanza reiettiva del giudice dibattimentale; il giudice di appello può accogliere la richiesta dell'imputato rigettata in primo grado, ritenendo ingiustificato il dissenso del P.m., solo se vi sia

identità di o
n. 257797);
che, in acco
base alla ric
pubblico m
dal giudice
del rispetto
gennaio 20

Dibatt
tenza post-

Il Giu
"omogenei
emessa ai
serva com
sta dall'im
sentenze d
448, comm
disciplinar
unitario li
processual
1994, n. 1
anche Cas
3725, che
18 giugno

La te
infatti, s
pronunci
dell'art. 4
degli atti
istruttori
« al di là
pt. si bas
dibattim
tato "al
Diverse
patteggi
avanzat
prosciog
invece, j
prie del
dell'espr
riferime
dall'art.
della pr
tenza, ci

identità di oggetto nei due giudizi (Cass., sez. VI, 5 aprile 2013, n. 41566, *ivi*, n. 257797); non viola il **divieto di reformatio in peius** il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, determini la pena in base alla richiesta *ex art.* 444, non accolta in primo grado per dissenso del pubblico ministero, individuando una pena base superiore a quella irrogata dal giudice di primo grado, in quanto la pena da esaminare, per la verifica del rispetto del citato principio, è solo quella finale (Cass., sez. III, 31 gennaio 2013, n. 32050, *ivi*, n. 257042).

Dibattute appaiono in giurisprudenza e dottrina la natura della sentenza post-dibattimentale e gli effetti ad essa correlati.

Il Giudice delle leggi, al riguardo, si è pronunciato nel senso della "omogeneità effettuale" della decisione *ex art.* 448, comma 1, e di quella emessa ai sensi dell'art. 444: la prima, « anche se "dibattimentale" », conserva comunque « la natura di sentenza di "applicazione della pena" richiesta dall'imputato » e non si sottrae, pertanto, « al regime comune di tutte le sentenze di "patteggiamento" »; ne è riprova il dato codicistico che, all'art. 448, comma 1, non introduce riserve al riguardo e, all'art. 445, comma 1, nel disciplinare gli effetti della decisione patteggiata, considera « in modo unitario la sentenza di applicazione di pena », prescindendo dallo stadio processuale in cui la stessa sia stata pronunciata (Corte cost., ord. 9 maggio 1994, n. 185, *Cass. pen.* 1994, 2397; sulla medesima linea interpretativa anche Cass., sez. un., 24 giugno 2005, n. 36084, Fragomeli, *Cass. pen.* 2005, 3725, che ha richiamato quanto statuito in un *obiter dictum* di Cass., sez. un., 18 giugno 1993, n. 7247, Rabiti, *Cass. pen.* 1994, 556).

La tesi non è andata esente da critiche. Dal punto di vista "ontologico", infatti, sono state evidenziate considerevoli differenze tra la sentenza pronunciata *ex art.* 448, comma 1, ultima Parte e quella emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2. Quest'ultima è una decisione adottata allo "stato degli atti investigativi", che non consente alcuna attività di integrazione istruttoria e difetta di un accertamento della responsabilità dell'imputato « al di là di ogni ragionevole dubbio »; la pronuncia *ex art.* 448, comma 1, ult. pt. si basa, invece, su tutte le prove legittimamente acquisite nel corso del dibattimento, contenendo un accertamento della responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" (artt. 526 e 533, comma 1). Diverse anche le alternative decisorie e gli oneri motivazionali: il giudice del patteggiamento ha una triplice possibilità di scelta: respingere la richiesta avanzata dalle parti, applicare la pena invocata o emettere una sentenza di proscioglimento nei soli rigorosi limiti dell'art. 129; quello del dibattimento, invece, può condannare o prosciogliere applicando le regole decisorie proprie del rito ordinario, imponendosi quindi l'esito assolutorio, in virtù dell'espressa clausola contenuta all'art. 530, comma 2 — richiamata, con riferimento alla prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità, pure dall'art. 529, comma 2 — anche in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza dell'imputato (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 82 s.). Quanto, poi, agli oneri motivazionali, mentre in caso di

patteggiamento possono ritenersi correttamente assolti anche attraverso una ricognizione sintetica della ritualità e dell'adeguatezza del contenuto della richiesta delle parti, nell'ipotesi di recupero dibattimentale dei profili premiali è necessario invece dar conto specificamente ed integralmente di tutte le risultanze dell'istruzione dibattimentale, esplicitando i motivi per cui, alla luce delle stesse, sono state disattese le ragioni opposte dal funzionario d'accusa all'attivabilità del rito, aderendo invece all'originaria richiesta dell'imputato (RIGO, *Il procedimento*, cit., 85; MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 104; per gli opportuni richiami giurisprudenziali, si rinvia a *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 764).

Anche l'asserita "identità effettuale" della decisione dibattimentale di recupero premiale e di quella *ex art.* 444 non ha mancato di suscitare perplessità.

Autorevole orientamento dottrinario, con riferimento alla disciplina del rito antecedente alla riforma realizzata dalla l. n. 134 del 2003, ha in passato evidenziato come l'art. 445 costituisca il baricentro di una "seansione asimmetrica" delle conseguenze effettuali delle decisioni *de quibus*, essendo tale disposizione articolata secondo due previsioni ben distinte: la prima — relativa all'inapplicabilità di spese processuali, pene accessorie e misure di sicurezza — riferita alla sola « sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. »; la seconda — in tema di inefficacia extrapenale della pronuncia — estesa « in via, si direbbe, eccezionale » pure alla sentenza emessa dopo la chiusura del dibattimento. Donde la conclusione che quest'ultima fosse connotata da una natura premiale ridotta, costituita unicamente dalla diminuzione tipica del rito e dall'inefficacia extrapenale. Soluzione, questa, imposta dalla « tassatività della disciplina in esame » e coerente dal punto di vista logico, rispondendo l'ordinamento « in misura meno favorevole all'imputato, una volta che il procedimento sia giunto a stadi ormai incompatibili con i primari obiettivi di deflazione processuale » (PERONI, *La sentenza*, cit., 184-185; PERONI, *Quali benefici nella sentenza dibattimentale*, cit., 1118 ss. La tesi è condivisa pure da CHILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 360, e da MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 106 s., che però distingue l'ipotesi in cui in precedenza il patteggiamento non sia stato celebrato per il rigetto della richiesta da parte dell'organo giudicante, cui si applicherebbero « nella loro interezza gli effetti stabiliti dall'art. 445 ».

Con riferimento alla nuova fisionomia del rito *post* riforma del 2003, per un'ipotesi di adattamento della tesi della "diversità effettuale" delle decisioni in esame, si v. GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 75 s.; nel senso, invece, della sostanziale identità effettuale — diversamente ma specularmente calibrata, a seconda che si tratti di patteggiamento tradizionale o allargato, v. MANCUSO, *Applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 610; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 372. In giurisprudenza, da ultimo, Cass., sez. I, 4 giugno 2015, n. 37611, *C.E.D. Cass.*, n. 264994.

Sull'a
più diffus

4. La
nel diritto
dell'istanza
dissenso c
condo per
anticipato
mentale,
il concorc
cadenze c

È qu
legis, ma
vazione l
delle legg
cost., ord
anche la
pen. 2008
II, 13 m
ottobre 2
converge
richiesta

È qu
verrebbe
sarebbe i
parità co
sacrificat
termine
sta", in
consenso

Chiu
della ric
funzioni
originari
(Cass., s
sez. VI,
regime
concord
sarebbe
innanzi
e 606, c
Rassegn
La

Sull'appello avverso la sentenza che recupera il concordato negato, si v. più diffusamente *infra*, sub art. 448, § 5.

4. *La rinnovazione della richiesta in limine litis.* — La fisionomia assunta nel diritto vivente dal meccanismo della c.d. "rinnovazione" *in limine litis* dell'istanza di patteggiamento in precedenza non andata a buon fine per dissenso dell'organo requirente o rigetto del giudice (art. 448, comma 1, secondo periodo), esclude che si tratti di un'ipotesi di sindacato giurisdizionale anticipato, analogo a quello realizzabile a conclusione del giudizio dibattimentale, propendendo piuttosto per una sorta di « ultima chance per attivare il concordato prima che il processo si avvii inesorabilmente sui binari delle cadenze ordinarie » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 39).

È questa una conclusione verosimilmente contrastante con l'*intentio legis*, ma tuttavia coerente con i connotati che il meccanismo della rinnovazione ha acquisito in seguito all'interpretazione fornita dal Giudice delle leggi (Corte cost., ord. 26 marzo 2003, n. 100, *Giur. cost.* 2003, 2.; Corte cost., ord. 3 dicembre 2001, n. 426, *Cass. pen.* 2002, 1373), cui ha aderito anche la Corte di legittimità (Cass., sez. VI, 11 aprile 2007, n. 31949, *Cass. pen.* 2008, 2942; Cass., sez. IV, 28 novembre 2007, n. 877/08, cit.; Cass., sez. II, 13 maggio 2008, n. 22695, *C.E.D. Cass.*, n. 240415; Cass., sez. V, 21 ottobre 2014, n. 2782/15, *ivi*, n. 262680), che esige per la sua attivazione il convergere delle volontà delle parti, non essendo all'uopo sufficiente la richiesta del solo imputato.

È quanto imporrebbe la struttura negoziale del rito, la cui fisionomia verrebbe snaturata da una lettura di segno contrario: il P.m., infatti, sarebbe indebitamente espropriato del potere di concorrere, in condizioni di parità con l'imputato, alla scelta del procedimento, risultandone altresì sacrificato l'esercizio del suo diritto alla prova in dibattimento. Peraltro, il termine "rinnovare" sembrerebbe evocare il significato di "nuova richiesta", in ordine alla quale non potrebbe evidentemente prescindere dal consenso dell'organo dell'accusa.

Chiari i riflessi sul piano applicativo: per ciò che concerne il contenuto della richiesta rinnovata, questa, necessitando di apposito consenso del funzionario d'accusa, non risulterebbe condizionata dai termini del patto originario, rispetto ai quali ben potrebbe presentare profili di difformità (Cass., sez. VI, 24 settembre 2014, n. 42775, *C.E.D. Cass.*, n. 260449; Cass., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 20794, *ivi*, n. 247361); per ciò che attiene al regime impugnatorio, la pronuncia in questione, risultando basata sulla concorde volontà delle parti, stante il disposto dell'art. 448, comma 2, sarebbe inappellabile, potendo eventualmente essere solo oggetto di ricorso innanzi alla Corte di legittimità *ex* artt. 111, comma 7, Cost., 568, comma 2, e 606, comma 2, c.p.p. (per un approfondimento sul tema, si rinvia a *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 772 ss.).

La tesi non è andata esente da critiche.

La "rinnovazione" in esame è stata infatti introdotta dall'art. 34 della l. n. 479 del 1999 (c.d. "legge Carotti") che, con tutta probabilità, l'ha concepita non come un congegno volto a consentire la possibilità di "patteggiare" prima dell'apertura del dibattimento, bensì, più propriamente, come un'anticipazione *in limine iudicii* di quel sindacato sull'esito infruttuoso della composizione sulla pena che, ove possibile, in un'ottica di economia processuale e di salvaguardia del sinallagma benefici-deflazione, si voleva evitare di collocare necessariamente in esito al dibattimento (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 43).

In tal senso deporrebbero taluni inequivocabili "indici rivelatori": l'art. 448, comma 1, seconda parte, come modificato dalla novella del 1999, stabilisce che la richiesta sia rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento dal solo « imputato » (nessun cenno viene fatto alla necessità di un consenso del titolare dell'azione penale); il rinnovato testo dell'art. 446, comma 1, arretra la soglia ultima di proponibilità dell'istanza di accesso al rito alla presentazione delle conclusioni in udienza preliminare *ex* artt. 421, comma 3 e 422, comma 3, eliminando la previgente possibilità di presentarla per la prima volta *in limine iudicii*; il nuovo art. 446, comma 4, prevede che « il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato », ossia fino alla presentazione delle conclusioni in udienza preliminare (e non più, come prima della riforma, « fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado anche se in precedenza era stato negato »); il modificato art. 135 disp. att. c.p.p., rendendo obbligatoria, e non più solo facoltativa, l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del P.m., appare chiaramente strumentale all'attuazione di un sindacato giurisdizionale anticipato (di cui, peraltro, si potenzia l'ambito applicativo, potendo essere attivato non solo in caso di dissenso del P.m., ma anche di rigetto dell'organo giudicante), ispirandosi ad una finalità "compensativa" del *deficit* cognitivo che l'organo giudicante patisce in tale momento rispetto all'ipotesi in cui sia chiamato ad effettuare analoga delibazione a conclusione del giudizio ordinario.

Ciò dimostra inequivocabilmente come « dopo la conclusione dell'udienza preliminare il pubblico ministero non abbia più alcun titolo per prendere posizione sulla richiesta dell'imputato di applicazione della pena », non essendo più « il dibattimento [...] un luogo di patteggiamento », bensì semplicemente di « controllo sul mancato accoglimento della richiesta » antecedentemente formulata. In questa prospettiva, la tesi volta a sostenere la necessità del consenso del P.m. per la riproposizione dell'istanza *ex* art. 448, comma 1, seconda parte, appare come « la mera riproduzione dell'orientamento anteriore alla riforma, senza verificare se le avvenute modificazioni legislative — come avviene non di rado — abbiano tolto validità alle precedenti enunciazioni giurisprudenziali » (LATFANZI, *Rinnovazione nel dibattimento*, cit., 4584 ss.; in giurisprudenza, nel senso che è inammissibile la richiesta di applicazione della pena a norma degli artt. 444 ss. formulata dall'imputato dinanzi al giudice del dibattimento, qualora il

dibatt
nessur
gli riec
da par
iudici
Cass.

25436

P

dell'a

te * al

do in

vaglio

giudiz

non a

riprop

Secor

ferme

rinno

sivo :

può i

menc

I

pena

tando

null? :

ment

qual

CAPR

Rin

patte

parti

Foro

2001

giar

conc

C.E.

2384

al re

prov

patt

app

prev

diss

Vic

ovv

dibattimento stesso sia stato preceduto dall'udienza preliminare nella quale nessuna analogha richiesta sia stata avanzata, in quanto l'art. 448, comma 1, gli riconosce la facoltà di rinnovarla in caso di dissenso del P.m. o di rigetto da parte del G.i.p., ma non quella di presentarla per la prima volta *in limine iudicii*, Cass., sez. VI, 11 novembre 2003, n. 46783, *C.E.D. Cass.*, n. 227169; *Cass. pen.* 2004, 3727; Cass., sez. V, 10 ottobre 2012, n. 795/13, *ivi*, n. 254364).

Più precisamente, il controllo *de quo*, stando all'espressa previsione dell'art. 448, comma 1, seconda parte, deve essere svolto «immediatamente» allorché l'imputato attivi il relativo meccanismo di sindacato rinnovando *in limine litis* l'istanza antecedentemente disattesa. Solo in un caso tale vaglio può essere posposto all'esito del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione: allorché il sindacato effettuato nell'immediatezza non abbia dato esito positivo per l'imputato, essendosi reputata l'istanza riproposta infondata (LATTANZI, *Rinnovazione nel dibattimento*, cit., 4584; Secondo VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 361, fermo restando l'onere dell'imputato di sollecitare il vaglio giudiziale, la rinnovazione *in limine iudicii* non condiziona l'eventuale recupero successivo all'espletamento dell'istruzione dibattimentale: quest'ultimo, infatti, può realizzarsi «a prescindere dal fatto che l'imputato abbia usufruito o meno della facoltà di rinnovo»).

Evidenti le conseguenze applicative della ricostruzione dogmatica appena esposta: sotto il profilo del contenuto della richiesta rinnovata, trattandosi di sindacato giurisdizionale anticipato, la nuova istanza deve essere null'altro che una «fotocopia» della precedente (BRUCCHETTI, *Il patteggiamento si adegua alla consulta*, in *Guida dir.* 2000, n. 1, XLV), escludendosi qualsiasi cambiamento dei termini dell'originario accordo (in questo senso, CAPITTA, *Patteggiamento e decreto penale di condanna*, cit., 151-152; LATTANZI, *Rinnovazione nel dibattimento*, cit., 4584; PERONI, *Le novità in tema di patteggiamento*, cit., 515; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 172; in giurisprudenza, Trib. Milano, sez. VII, ord. 1° luglio 2003, *Foro ambr.* 2003, 499-500; Trib. Palermo, ord. 12 maggio 2000, *Giur. merito* 2001, II, 163; con riferimento alla riproposizione della richiesta di patteggiamento avanzata contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna e rigettata dal giudice, Cass., sez. IV, 3 luglio 2015, n. 36782, *C.E.D. Cass.*, n. 264412; Cass., sez. IV, 24 ottobre 2007, n. 46367, *ivi*, n. 238430; Cass., sez. III, 12 maggio 2005, n. 20517, *ivi*, n. 231921). In ordine al regime impugnatorio della conseguente pronuncia giurisdizionale, ove il provvedimento adottato *in limine litis* recuperi i profili sanzionatori di un patteggiamento negato a causa del veto dell'organo dell'accusa, esso è appellabile, in coerenza col disposto dell'art. 448, comma 2, che, con previsione generale, ricollega l'attivabilità del gravame di merito al «caso di dissenso» del pubblico ministero (ARRU, in SPASQUER, *Trattato*, IV, t. I, 48; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 382); non così, ovviamente, ove il sindacato del giudice si espliciti su una richiesta in

precedenza rigettata dall'organo giudicante: ricorrendo in tale evenienza il tratto della "negozialità" pregressa, la decisione di accoglimento emessa *in limine iudicii* è solo ricorribile per cassazione ai sensi degli artt. 111, comma 7 Cost., 568, comma 2, e 606, comma 2, c.p.p. (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 46).

5. L'appello. — Secondo un'impostazione che ha resistito ai vari interventi novellistici che hanno interessato il codice di rito, la sentenza che applica la pena concordata è inappellabile, risultando solo ricorribile per cassazione, conformemente a quanto previsto, in via generale, dagli artt. 111, comma 7, Cost. e 568, comma 2, c.p.p., nonché, più specificamente, dall'art. 606, comma 2, c.p.p.; deroga a tale assetto l'eventualità di un recupero dibattimentale dei benefici premiali connessi al rito allorché l'instaurazione dello stesso sia stata inibita dal dissenso ingiustificato del P.m.: solo in tal caso, infatti, l'organo dell'accusa può, ai sensi dell'art. 448, comma 2, proporre appello.

I predetti limiti hanno carattere assoluto, considerandosi la pronuncia che applica la pena su richiesta "autonoma" rispetto ad eventuali statuizioni contestuali eterogenee: conseguentemente, ove per queste fosse consentito il giudizio di merito in seconda istanza, sarebbe inoperante la regola della conversione dei mezzi di impugnazione fissata all'art. 580 (PERONI, *La sentenza*, cit., 189; Cass., sez. un., 24 giugno 2005, n. 36084, Fragomeli, *Cass. pen.* 2005, 3725; Cass, sez. V, 4 maggio 1992, n. 5155, D'Anna, *Giur. it.* 1998, II, 372, con nota di PAGLIA, *Decisioni cumulative indebite ed impugnative autonome*), ovvero, pur ammettendosene l'applicabilità, non si verificherebbe una modifica dei contenuti dell'impugnazione che, per quanto concerne la pronuncia in esame, rimarrebbero quelli propri del ricorso *ex art.* 606 (Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, cit.; Cass., sez. V, 9 luglio 2001, n. 34843, Basso, *Giur. it.* 2003, 1448, con nota di GERACI, *Sentenza di patteggiamento e limiti alle impugnazioni*).

Le ragioni giustificative del delineato impianto normativo paiono riconducibili alle finalità economiche proprie del rito e al suo fondamento negoziale: la natura "contrattata" della decisione, conforme alle pattuizioni e alle aspettative delle parti, impedisce a queste di tenere un comportamento contraddittorio, criticando in un'ottica demolitoria quel *pactum* da esse stesse concluso e recepito dalla decisione giudiziale (Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, cit.).

Logico invece che, in un'ottica di recupero "postumo" del contraddittorio, la legittimazione all'attivabilità dell'appello risorga esclusivamente a favore del funzionario d'accusa nell'ipotesi in cui, fallito il tentativo di accordo per il suo dissenso, ritenuto poi ingiustificato, la pena originariamente invocata sia applicata dall'organo giudicante in sede dibattimentale (art. 448, comma 1), presupponendo la decisione sulla fondatezza/infondatezza del diniego « un'indagine di merito che non può essere com-

piuta in sede di legittimità» (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 8; per un approfondimento sulla tematica, v. *amplius*, *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 781 ss.).

Quanto all'ambito delle **censure proponibili**, una lettura del dato normativo ancorata a canoni di stretta legalità e coerente con la trama costituzionale presupposta, suggerisce un'interpretazione "restrittiva".

Proprio perché finalizzato a provare la fondatezza dell'originario dissenso e a superare le difformi valutazioni al riguardo espresse nel provvedimento giudiziale, il potere di impugnativa del P.m. non pare esercitabile "a trecentosessanta gradi"; al contrario, l'ambito di esplicazione del *devotum* sembra inevitabilmente condizionato da quei punti della motivazione della sentenza di primo grado inerenti alle ragioni di dissenso a suo tempo palesate (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 115).

È questa una linea esegetica indubbiamente restrittiva nella configurazione dell'accesso al giudizio di secondo grado e, tuttavia, imposta da esigenze di "tenuta" del sistema. Un'interpretazione difforme altererebbe gli equilibri della disciplina, determinando una serie di incongruenze che la esporrebbero ad attrito col tessuto delle norme sovraordinate, specificamente sotto il profilo della violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., per l'irragionevole *favor* nei confronti del pubblico ministero (sul punto, v. più diffusamente, *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 786 s.).

In giurisprudenza si è precisato che la sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso dell'organo pubblico, applichi all'esito del dibattimento di primo grado la pena originariamente richiesta dall'imputato è appellabile dal P.m., ancorché quest'ultimo avesse concordato una precedente proposta rigettata dal G.i.p. (Cass., sez. IV, 14 aprile 2010, n. 18823, *C.E.D. Cass.*, n. 247338).

6. Il ricorso per cassazione. Le novità introdotte dalla riforma di cui alla l. n. 103 del 2017. — La sentenza che applica la pena concordata è ricorribile per cassazione, conformemente a quanto previsto, in via generale, dagli artt. 111, comma 7, Cost. e 568, comma 2, c.p.p., nonché, più specificamente, dall'art. 606, comma 2, c.p.p.

Come evidenziato in dottrina, «ragionando in un'ottica puramente negoziale, la ricorribilità per cassazione potrebbe apparire insensata: suona contraddittorio consentire di attivare un rimedio critico nei confronti di una sentenza che "corrisponde esattamente all'accordo delle parti e quindi all'interesse che le parti stesse hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento". Il punto è che quell'assetto di interessi, proprio perché relativo alla libertà personale, deve essere sottoposto a un controllo giurisdizionale», confermandosi così quello «schema di disponibilità controllata» che connota il rito *de quo* (GIALUZ, voce *Applicazione della pena*, cit., 42).

La recente **l. 23 giugno 2017, n. 103**, recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*, ha previsto

l'introduzione di un **nuovo comma 2-bis all'art. 448 c.p.p.**, secondo cui « il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ». Tale disciplina **non si applica** nei procedimenti in cui la richiesta di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della novella. All'**art. 130 c.p.p.** è stato, inoltre, aggiunto il **nuovo comma 1-bis**, a mente del quale « quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione, a norma dell'art. 619, comma 2 » (in argomento, in dottrina, si v. SANNA, *L'eclissi della legalità nel rito negoziale: limiti al ricorso per cassazione nel disegno di riforma all'esame del parlamento*, in *Dir. pen. e proc.* 2016, 925; per maggiori approfondimenti sul tema, si v. il § 6.1).

6.1. *La disciplina.* — In ordine alla **legittimazione ad impugnare**, se nessun dubbio sorge con riferimento all'imputato ed al P.m. patteggiante, controversa è invece la legittimazione del **pubblico ministero sovraordinato** a quello che abbia concluso l'accordo: in senso critico, in dottrina, PERONI, *La sentenza*, cit., 203; in giurisprudenza, *ex plurimis*, Cass., sez. I, 12 febbraio 2014, n. 10067, *C.E.D. Cass.*, n. 259473; Cass., sez. III, 23 maggio 2013, n. 41137, *ivi*, n. 256692; Cass., sez. VI, 12 marzo 2013, n. 28427, *ivi*, n. 256455; Cass., sez. II, 10 gennaio 2006, n. 3622, *ivi*, n. 233369; Cass., sez. IV, 22 dicembre 2003, n. 20165/04, *ivi*, n. 228567; Cass., sez. VI, 10 aprile 2003, n. 32004, *ivi*, n. 228405; *in senso contrario*, Cass., sez. I, 18 gennaio 1993, n. 176, Giovannelli, *ivi*, n. 193085; Cass., sez. IV, 2 aprile 1990, Linari, *Foro it.* 1991, II, 223; in dottrina, VIGNI, *L'applicazione della pena*, cit., 390. Per un approfondimento sul tema, v. *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 788 s.

È invece esclusa la legittimazione della **parte civile**, attesa l'insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale *ex art. 444* e la posizione delle parti danneggiate, i cui diritti conseguenti al fatto reato e connessi al risarcimento dei danni patrimoniali e morali sono pienamente tutelabili in sede civile (Cass., sez. IV, 17 febbraio 1994, n. 241, Lecis, *C.E.D. Cass.*, n. 198465; *Cass. pen.* 1995, 2232, con nota di DELL'ANNO, *Sulla inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento proposto dalla parte civile in ordine alla qualificazione giuridica del fatto*; Cass., sez. IV, 17 dicembre 1992, n. 1556, Levantesi, *C.E.D. Cass.*, n. 193771; sul punto, v. pure Cass., sez. II, 8 ottobre 1999, n. 12613, Tonani, *ivi*, n. 214409. In senso critico, in dottrina, DELL'ANNO, *Sulla inammissibilità del ricorso*, cit., 2288; RAMAJOLI, *I procedimenti speciali nel codice di procedura penale*, Cedam, 1996, 63; *contra*, PERONI, *La sentenza*, cit., 204). Ciò che residua alla parte

lesa ev
avverso
valutaz
e alla e
luglio 2
dottrin
giament
Per un
VI, ed.
mento
giamen
specific
plessivo
2012, n
26264,
Il ricor
somma
limiti t
civile (C
V, 25
cassazi
delle sp
quo se
compe
riguarc
spese c
febbr
7519, i
Co
curato
senten
disatte
marzo
ricono
config
sprude
teresse
ritenu
21941,
Li
nell'ip
il giud
(Cass.
20300

lesa eventualmente costituita è unicamente la legittimazione a ricorrere avverso gli aspetti liquidatori delle spese sostenute, potendo censurare la valutazione giudiziale per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto (Cass., sez. un., 14 luglio 2011, n. 40288, Tizzi, *C.E.D. Cass.*, n. 250680; in argomento, in dottrina, v. SCARCELLA, *Ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento relativamente alle spese di parte civile*, in *Cass. pen.* 2012, p. 2061. Per un approfondimento sulla tematica, si rinvia *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 581 s.). È infatti affetto da **vizio di motivazione** il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile **senza specificazione alcuna delle voci** che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato **e dei criteri di valutazione** seguiti (Cass., sez. VI, 2 aprile 2012, n. 25192, *C.E.D. Cass.*, n. 253104; Cass., sez. II, 5 giugno 2007, n. 26264, *ivi*, n. 237168; Cass., sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 7902, *ivi*, n. 233699). Il ricorso è proponibile a condizione che siano **indicate**, anche in modo sommario, **le ragioni di illegittimità** della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile (Cass., sez. V, 12 dicembre 2014, n. 9744/15, *ivi*, n. 263099; Cass., sez. V, 25 giugno 2013, n. 31250, *ivi*, n. 256358). Allorquando la Corte di cassazione **annuli** la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, **il rinvio** va fatto al giudice penale *a quo* se la relativa statuizione manchi del tutto ovvero al giudice civile competente per valore in grado d'appello, *ex art.* 622, ove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o il *quantum* effettivamente liquidato dal giudice (Cass., sez. V, 12 febbraio 2014, n. 14335, *ivi*, n. 259101; Cass., sez. VI, 24 gennaio 2013, n. 7519, *ivi*, n. 255125).

Con riferimento alla possibilità per la parte civile — nella specie il **curatore fallimentare** — di ricorrere per cassazione contro il capo della sentenza di patteggiamento che dispone la confisca dei beni dell'imputato, disattendendo una presa di posizione in senso negativo (Cass., sez. I, 7 marzo 2002, n. 13947, *Riv. pen.* 2002, 566), la Corte di legittimità ha riconosciuto la legittimazione del curatore, precisando che questi non va configurato quale rappresentante del fallito, ma — come reputa la giurisprudenza civile — quale organo che svolge una funzione pubblica nell'interesse della giustizia: si tratta, insomma, di un terzo che deve essere ritenuto legittimato al ricorso *ex art.* 606 (Cass., sez. V, 1° aprile 2008, n. 21941, *Dir. pen. e proc.* 2008, 1109).

La Corte ha, inoltre, precisato che **l'art. 578 non trova applicazione nell'ipotesi di ricorso avverso sentenza di patteggiamento**, poiché con questa il giudice non decide sulla domanda della parte civile, salvo che sulle spese (Cass., sez. VI, 22 settembre 1995, n. 10498, Marzocco, *C.E.D. Cass.*, n. 203001).

Dibattuta la questione relativa ai **termini** per ricorrere e alla loro decorrenza.

Al riguardo, si è affermato che «nessun problema si pone per la pronuncia che perfezioni il rito in fase di indagini preliminari o di udienza preliminare — sedi dove la forma camerale del procedimento comporta *de plano* l'operatività delle regole fissate dall'art. 585 commi 1 lett. *a* e 2 lett. *a* c.p.p. — » (PERONI, *La sentenza*, cit., 205; Cass., sez. VI, 4 novembre 1992, n. 591, Badioli, *C.E.D. Cass.*, n. 193461; Cass., sez. VI, 16 aprile 1991, n. 1452, Salemi, *ivi*, n. 187259. *Contra*, Cass., sez. IV, 18 aprile 2013, n. 31895, *ivi*, n. 255988; Cass., sez. I, 3 febbraio 2010, n. 5496, *ivi*, n. 246125; Cass., sez. I, 28 maggio 2003, n. 26042, *ivi*, n. 225273;), precisandosi che il *dies a quo* per l'impugnazione, nel caso di irrituale fissazione di un termine per il deposito comunicato alle parti mediante lettura del dispositivo, decorre dal giorno di scadenza dello stesso, come fissato dal giudice, e non dalla notifica o comunicazione del provvedimento, sempre che il deposito di questo intervenga entro la data stabilita nel dispositivo (Cass., sez. IV, 24 marzo 2015, n. 18081, *ivi*, n. 263595; Cass., sez. VI, 9 ottobre 2014, n. 46291, *ivi*, n. 261523. *Contra*, nel senso che decorre dalla comunicazione o notificazione ai soggetti legittimati ad impugnare, Cass., sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 43040, *ivi*, n. 251113; Cass., sez. I, 2 dicembre 2014, n. 1609/15, *ivi*, n. 262554).

Al contrario, «meno lineare si prospetta la soluzione per il caso in cui la decisione patteggiata sortisca dal segmento dei preliminari al dibattimento. Ragioni sistematiche inducono ad escludere un'assimilazione di quest'ultima fase — anche per ciò che investe i riflessi sui termini per impugnare — al regime dell'udienza pubblica: il disegno codicistico sul punto è inequivoco, laddove, scindendo all'interno del giudizio i segmenti delle attività preliminari e del dibattimento, assoggetta solo quest'ultimo alle movenze dell'udienza pubblica. Ciò comporta [...] che i termini per impugnare la sentenza pronunciata in detta fase preliminare saranno gli stessi previsti per i provvedimenti emessi in camera di consiglio: in sintesi, quelli codificati nell'art. 585 commi 1 lett. *a* e 2 lett. *a* c.p.p. » (PERONI, *La sentenza*, cit., 205). *Contra*, in giurisprudenza, Cass., sez. V, 17 ottobre 1995, n. 2311, Lo Cigno, *C.E.D. Cass.*, n. 203384, secondo cui la sentenza *de qua* non è assimilabile ai provvedimenti emessi in seguito a procedimento camerale, pur essendo ontologicamente diversa dalle sentenze dibattimentali: la disciplina dei relativi termini di impugnazione va individuata nell'art. 585, con esclusione delle disposizioni concernenti i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (art. 585, comma 1, lett. *a*, e comma 2, lett. *a*). Ciò perché essa dev'essere considerata come emessa nel "giudizio", ossia nella fase che segue quella delle indagini preliminari, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni del Capo III del Titolo III del Libro VII del codice di rito, vale a dire la normativa attinente alla redazione,

pubbli
notific
operar

Ne

parti e

dibatt

provve

del ter

nicazio

per il c

C.E.D.

199325

585, co

dalla l

motiva

consid

disposi

stualm

camere

decorre

dell'av

in cam

fuori d

scenza,

189205

Qu

della sc

dibatti

deposit

alle pa

gnazio

senza r

blicazio

2014, n

Qu

detto, i

2017, r

all'ordi

tato pe

motivi

correla:

dica de

Si j

materie

leitmoti

pubblicazione, requisiti e deposito della sentenza, con l'esclusione della notificazione o comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 128, operante per i provvedimenti camerali.

Nel senso che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa, **senza lettura del dispositivo**, nel corso degli atti preliminari al dibattimento e depositata nei termini di legge, deve considerarsi come provvedimento adottato in camera di consiglio, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito di essa, e non dalla scadenza del termine per il deposito stabilito dalla legge, v. Cass., sez. I, 21 gennaio 2009, n. 5984, *C.E.D. Cass.*, n. 242453; Cass., sez. I, 1° luglio 1994, n. 3245, Valuri, *ivi*, n. 199323; *Cass. pen.* 1996, 260. Nel senso, invece, che la disciplina dell'art. 585, comma 2, lett. b), che prevede la decorrenza del termine per impugnare dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state presenti o che debbono considerarsi tali, va riferita a **tutti i provvedimenti letti dal giudice nel loro dispositivo e nella motivazione, allorché quest'ultima venga redatta contestualmente**, senza alcuna distinzione tra provvedimenti emessi a seguito di camera di consiglio o a seguito di dibattimento, con la conseguenza che la decorrenza del termine per impugnare dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio è prevista per la sola ipotesi in cui questo sia adottato fuori della presenza delle parti, che non ne hanno avuta altrimenti conoscenza, Cass., sez. V, 6 novembre 1991, n. 1512, Conte, *C.E.D. Cass.*, n. 189205).

Qualora il giudice abbia determinato per il **deposito della motivazione** della sentenza di patteggiamento emessa nella fase degli atti introduttivi al dibattimento un **termine maggiore** di quello previsto dalla legge ed il deposito avvenga tempestivamente rispetto alla data indicata e comunicata alle parti mediante la lettura del dispositivo, il termine legale per l'impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla scadenza del termine giudiziale, senza necessità di ulteriori avvisi alle parti rese edotte attraverso la pubblicazione della sentenza *ex* art. 548, comma 1 (Cass., sez. V, 15 ottobre 2014, n. 1246/15, *C.E.D. Cass.*, n. 261725).

Quanto ai **limiti di ricorribilità** della sentenza "patteggiata", come detto, il **nuovo comma 2-bis** dell'art. 448 c.p.p., introdotto dal **L. n. 103 del 2017**, recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*, statuisce che « il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ».

Si positivizzano, così, **taluni degli approdi più significativi** raggiunti in materia dal diritto vivente, da tempo accomunati da un unico ricorrente *leitmotiv*: il **divieto di abuso del mezzo di impugnazione**, integrato dalla

proposizione di censure strumentali che, di fatto, si traducono in una forma indebita di recesso postumo dall'accordo negoziale raggiunto (cfr., tra le tante, Cass., sez. III, 13 gennaio 2006, n. 17052, *Cass. pen.* 2006, 2422; Cass., sez. II, 10 gennaio 2006, n. 36227, *C.E.D. Cass.*, n. 233669; Cass., sez. IV, 22 dicembre 2003, n. 20165/04, cit.; Cass., sez. V, 5 febbraio 1999, Peresotti, cit.; Cass., sez. IV, 8 ottobre 1996, n. 2371, Cremonin, *C.E.D. Cass.*, n. 206318; Cass., sez. V, 18 gennaio 1995, n. 102, Pepe, *ivi*, n. 200465). È quanto impone la peculiarità strutturale del rito che ha una ripercussione immediata e diretta sulla operatività del meccanismo di controllo, nel senso di modularne le modalità esplicative in relazione alla matrice genetica dell'istituto (la negozialità) e in considerazione della finalità che lo stesso persegue (l'economia processuale).

Ciò spiega la prospettiva di ridotta incidenza delle sanzioni processuali e di limitata attivabilità del rimedio impugnatorio prevalentemente accolta, oltre all'esigenza di una « più pregnante » « specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione [...] rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio », posto che « la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte » (Cass., sez. un., 24 giugno 1998, n. 11493, Verga, *C.E.D. Cass.*, n. 211468; Cass., sez. I, 4 marzo 1999, n. 1819, Imperato, *ivi*, n. 213063; *Cass. pen.* 2000, 2014; Cass., sez. III, 19 aprile 2000, n. 1693, Petruzzelli, *C.E.D. Cass.*, n. 216583).

In quest'ottica, si ritiene proponibile il ricorso di legittimità solo nel caso di **pena illegale** o per questioni inerenti all'applicazione delle **cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1** (Cass., sez. II, 27 gennaio 2015, n. 7683, *C.E.D. Cass.*, n. 263431); queste ultime, peraltro, allorché non tutti i motivi di ricorso siano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio, ove non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Cass., sez. I, 20 gennaio 2014, n. 9288, *ivi*, n. 259788).

È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso per cassazione dell'imputato avverso la **sentenza di patteggiamento pronunciata de plano** anziché previa fissazione di udienza, ove la pena sia stata applicata nei termini esattamente indicati dalle parti (Cass., sez. III, 19 aprile 2011, n. 19744, *C.E.D. Cass.*, n. 250014).

È inoltre preclusa la possibilità di contestare con i motivi di impugnazione i termini fattuali dell'**imputazione** così come recepiti dall'intervenuto patteggiamento: la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce infatti — nell'orientamento più autorevole della Suprema Corte, uniforme a quanto già affermato da Corte cost., n. 313 del 1990, cit. — in una scelta processuale che implica la « rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa » mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova (Cass., sez. un., 27 ottobre 1999, n. 20, Fraccari, *Cass. pen.* 2000, 1148). Di qui, la non operatività dell'**art. 606, lett. d)**, dal momento che le parti, formulando l'istanza di patteggiamento

optano per un istanza istruttoria pugnazione si emergenze nuove patteggiamento correttamente n. 1215, Facellibilità del ric probatori non n. 1663, Maini n. 6599, Zanzi. *pen.* 1992, 37) precisare le ragioni momento del *Cass.*, n. 2564

Il menzionata **erronea qualificazione** dal giudice. A disponibilità di distribuzione del *no* sdizionale: l'interessato per i sensi dell'art. 606, per, si opera impugnare. Fu del gravame si riguarda il P.n deputata *ex a* l'interesse ad all'imputato e dovendo essere l'ammissibilità più vanta un., 19 gennaio ottobre 2006, deve essere lit l'eventualità mentre deve presenti marg *C.E.D. Cass.*, 39600, *ivi*, n. 254865; Cass., 20 novembre

L'eventuale **senza rinvio** di merito per

optano per un giudizio "allo stato degli atti" e rinunciano ad ogni ulteriore istanza istruttoria. Preclusione che vale anche nell'ipotesi in cui con l'impugnazione si invochi il **proscioglimento ai sensi dell'art. 129 in base ad emergenze nuove** non conosciute dal giudice che ha accolto la richiesta di patteggiamento e che « allo stato degli atti » deve, dunque, ritenersi avere correttamente e compiutamente motivato (Cass., sez. III, 25 maggio 1993, n. 1215, Facella, *Cass. pen.* 1995, 1588, con nota di CURTORRI, *Sull'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 129 c.p.p. fondato su elementi probatori non conoscibili allo stato degli atti*; Cass., sez. II, 6 novembre 1992, n. 1063, Mainini, *C.E.D. Cass.*, n. 193761; Cass., sez. VI, 15 febbraio 1991, n. 6599, Zanzi, *ivi*, n. 187448; Cass., sez. VI, 15 ottobre 1990, Moncef, *Cass. pen.* 1992, 371. Nel senso dell'inammissibilità del ricorso proposto senza precisare le ragioni per cui l'art. 129 avrebbe dovuto essere applicato al momento del giudizio, Cass., sez. IV, 17 settembre 2013, n. 41408, *C.E.D. Cass.*, n. 256401).

Il menzionato orientamento rigoristico si riscontra anche in tema di **erronea qualificazione giuridica del fatto** prospettata dalle parti e recepita dal giudice. Al riguardo si ammette che questa è materia sottratta alla disponibilità dei contendenti, costituendo l'accertamento della esatta attribuzione del *nomen iuris* uno degli aspetti inderogabili della funzione giurisdizionale: l'errore su di essa, quindi, integra un errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b). Sul piano della concreta eceppibilità del vizio, però, si opera un fondamentale distinguo sotto il profilo dell'interesse ad impugnare. Fermo restando che in astratto la legittimazione all'attivabilità del gravame spetta ad entrambe le parti, si afferma che mentre per quanto riguarda il P.m. — in virtù della sua posizione istituzionale, funzionalmente deputata *ex art.* 73 ord. giud. a vegliare « sull'osservanza delle leggi » — l'interesse ad impugnare « è certamente indisectibile », per quanto attiene all'imputato esso « non si presta, invece, ad una affermazione di principio », dovendo essere accertato in concreto, caso per caso, con il risultato che l'ammissibilità dell'impugnazione risulta subordinata ai possibili esiti pratici più vantaggiosi conseguibili a seguito del suo esperimento (Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 5, Neri, *Cass. pen.* 2000, 2219; Cass., sez. IV, 17 ottobre 2006, n. 39526, *ivi*, 2007, 4259). Nel senso che la possibilità di ricorso deve essere limitata ai casi di **errore manifesto**, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, Cass., sez. III, 24 giugno 2015, n. 34902, *C.E.D. Cass.*, n. 264153; *conformi*, Cass., sez. VII, 10 settembre 2015, n. 39600, *ivi*, n. 264766; Cass., sez. VI, 27 novembre 2012, n. 15009/13, *ivi*, n. 254865; Cass., sez. IV, 11 marzo 2010, n. 10692, *ivi*, n. 246394; Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, n. 45668, *ivi*, n. 241666.

L'eventuale accoglimento del ricorso determina, poi, **Pannullamento senza rinvio** della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice di merito perché proceda a nuovo giudizio (Cass., sez. un., 28 marzo 2001,

n. 22902, Tiezzi, *Cass. pen.* 2002, 112. Conformi: successivamente, *Cass.*, sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 7391, *C.E.D. Cass.*, n. 254877; *Cass.*, sez. III, 28 settembre 2001, n. 38854, *ivi*, n. 220116; in precedenza, *Cass.*, sez. I, 22 giugno 1999, n. 4436, Lobina, *Cass. pen.* 2000, 2351. *Contra*, invece, nel senso che l'annullamento della sentenza di patteggiamento deve essere pronunciato **con rinvio**, *Cass.*, sez. V, 13 luglio 1998, n. 4818, Filicori, *ivi* 1999, 1894).

Il medesimo schema argomentativo si riflette anche in ordine alla deducibilità dell'**incompetenza funzionale** dell'organo giudicante. Pur affermandosi che la violazione di essa integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, come tale rilevabile in ogni stato e grado del processo, si esclude una generale attivabilità del ricorso per cassazione: la decisione giudiziale che ratifica l'accordo *ex art.* 444 corrisponde infatti all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento; ne consegue che l'ammissibilità dell'impugnazione *ex art.* 606, ove si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevanza d'ufficio (*Cass.*, sez. un., 25 gennaio 2005, n. 4419, Gioia, *Cass. pen.* 2005, 1501. Conforme: *Cass.*, sez. V, 13 febbraio 2013, n. 26394, *C.E.D. Cass.*, n. 256315). Con riferimento all'**incompetenza per territorio**, si è ritenuto che la richiesta di patteggiamento implica rinuncia alla relativa eccezione, non avendo natura inderogabile: la legge non demanda infatti al giudice, tra le verifiche da compiersi in ordine all'intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della propria competenza per territorio, la quale, pertanto, non può essere rilevata di sua iniziativa (e ciò ancorché prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato interessato) a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del comma 1 dell'art. 21, il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, né può costituire oggetto di valida rinuncia (*Cass.*, sez. III, 7 ottobre 2008, n. 44132, *C.E.D. Cass.*, n. 241668; *Cass.*, sez. II, 10 gennaio 2000, n. 14, Zanchin, *ivi*, n. 215897).

Analogo rigore si riscontra anche in ordine alla rilevanza degli **errori inficianti la determinazione della pena** concordata: non ogni errore di calcolo è, infatti, censurabile innanzi alla Suprema Corte, ma solo quelli che si sono tradotti nella applicazione di una "**pena illegale**" (*Cass.*, sez. III, 13 febbraio 2013, n. 10286, *C.E.D. Cass.*, n. 254980; *Cass.*, sez. V, 2 marzo 2006, *Dir. pen. e proc.* 2006, 983; *Cass.*, sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 38943, *ivi*, n. 227718; *Cass.*, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 38286, *C.E.D. Cass.*, n. 222959; *Cass.*, sez. III, 27 marzo 2001, n. 18735, Ciliberti, *ivi*, n. 219852;).

Laddove non sussistano palesi illegalità della pena concordata, non può quindi censurarsi l'erronea concessione delle **circostanze attenuanti** generiche (*Cass.*, sez. VI, 14 maggio 2013, n. 42837, *C.E.D. Cass.*, n. 257146).

ovvero l'omessa
criminosa (*Cass.*
Cass., sez. III, 1

È inoltre in
pena nella misur
sia concessa un'a
te calcolata ai fi
VI, 14 gennaio 2
sibile, per caren
l'applicazione di
è inferiore a que
previsioni di legg
ovvero l'applica
un reato per il
l'imputato non
specifico e conc
concordata (*Cass*
gamente, con rif
fica infraquinqu
253722).

Quanto, poi.
della pena, si ter
oggetto di rettili
spettando solo a
pena (*Cass.*, sez.
211424; *Cass.*, se
— ritenendosi pr
orientamento int
Divitis, *Giur. it.*
illegale e giudic
Cass., sez. V, 17
sez. V, 22 ottobr
indirizzo senza (
Cass., sez. III, 2
aprile 2010, n. 16
Papanikolla, *ivi*,
nelli e altro, *ivi*,
1994, 366; *Cass.*
196088; *Cass.*, se
Cass., sez. V, 29
PERONI, *La sente*
giudice a quo ai 1

Non mancan
criterio di favor
riconoscere la rif

ovvero l'omessa applicazione dell'aumento di pena per la continuazione criminosa (Cass., sez. III, 3 maggio 2011, n. 23084, *ivi*, n. 250966; *contra*, Cass., sez. III, 11 marzo 2010, n. 15098, *ivi*, n. 246615).

È inoltre inammissibile l'impugnazione della pronuncia che applica la pena nella misura finale esattamente concordata dalle parti, anche se **non sia concessa un'attenuante pure prevista nell'accordo**, ma non esplicitamente calcolata ai fini della concreta quantificazione della sanzione (Cass., sez. VI, 14 gennaio 2013, n. 6157, *C.E.D. Cass.*, n. 254898); parimenti inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso con cui si lamenta unicamente l'applicazione di una **pena che, fissata in sentenza nella misura concordata, è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere applicata in conformità delle previsioni di legge** (Cass., sez. II, 18 febbraio 2014, n. 21776, *ivi*, n. 259574), ovvero l'applicazione del **patteggiamento cd. "allargato" relativamente ad un reato per il quale l'art. 444, comma 1-bis, lo esclude**, a meno che l'imputato non indichi nell'atto di impugnazione la ricorrenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della decisione concordata (Cass., sez. III, 7 ottobre 2014, n. 49204, *ivi*, n. 261207; analogamente, con riferimento alla causa ostativa della **recidiva reiterata specifica infraquinquennale**, Cass., sez. IV, 21 giugno 2012, n. 40060, *ivi*, n. 253722).

Quanto, poi, alle conseguenze della predetta declaratoria di illegalità della pena, si tende prevalentemente a negare che la sentenza possa essere oggetto di rettificazione *ex art. 619* da parte della Corte di legittimità — spettando solo al giudice di merito il potere di verifica sull'accordo e sulla pena (Cass., sez. I, 19 giugno 1998, n. 3655, Sparvieri, *C.E.D. Cass.*, n. 211424; Cass., sez. III, 21 settembre 1990, Maccario, n. 3702, *ivi*, n. 185625) — ritenendosi preferibile la via dell'**annullamento**, da disporre secondo un orientamento interpretativo **con rinvio** (Cass., sez. III, 10 febbraio 1999, De Divitis, *Giur. it.* 2000, 1481, con nota di CAREDDA, *Patteggiamento di pena illegale e giudizio in cassazione*; Cass., sez. V, 13 luglio 1998, Filicori, *cit.*; Cass., sez. V, 17 aprile 1998, n. 2268, Deshir, *C.E.D. Cass.*, n. 210849; Cass., sez. V, 22 ottobre 1993, n. 3289, Bulagna, *ivi*, n. 195690) e secondo altro indirizzo **senza** (Cass., sez. V, 19 febbraio 2015, n. 13589, *ivi*, n. 262943; Cass., sez. III, 22 settembre 2011, n. 1883, *ivi*, n. 251796; Cass., sez. I, 7 aprile 2010, n. 16766, *ivi*, n. 246930; Cass., sez. I, 10 novembre 1993, n. 1299, Papanikolla, *ivi*, n. 197242; Cass., sez. I, 3 dicembre 1992, n. 5020, Martinnelli e altro, *ivi*, n. 192706; Cass., sez. I, 11 giugno 1992, Sania, *Cass. pen.* 1994, 366; Cass., sez. I, 12 novembre 1993, Boccanera, *C.E.D. Cass.*, n. 196088; Cass., sez. I, 14 marzo 1995, n. 1571, Panariello, *ivi*, n. 201163; Cass., sez. V, 29 gennaio 1993, n. 3906, Baruffi, *ivi*, n. 195004; in dottrina, PERONI, *La sentenza*, *cit.*, 207), con conseguente trasmissione degli atti al giudice *a quo* ai fini dell'ulteriore corso.

Non mancano, peraltro, posizioni "mediane", chiaramente ispirate a un criterio di *favor rei* e di rispetto del divieto di *reformatio in peius*, volte a riconoscere la **riforma del trattamento sanzionatorio in sede di legittimità**

ove l'errore circa la specie o la quantità della pena sia avvenuto a danno dell'imputato (Cass., sez. V, 15 febbraio 2000, n. 771, Bosco, *C.E.D. Cass.*, n. 215727; Cass., sez. V, 19 aprile 1999, n. 1743, Fracasso, *ivi*, n. 213210).

In materia di **stupefacenti**, a seguito della pronuncia della **Corte cost. n. 32 del 2014**, che ha dichiarato l'**incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come novellato dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv., con modif., dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49**, si è affermato che l'illegalità sopravvenuta della pena concordata sulla base dei parametri edittali dettati per le cosiddette "droghe leggere" dalla citata disposizione, determina la **nullità dell'accordo** e la Corte di cassazione deve **annullare senza rinvio** la sentenza basata su tale *pactum* (Cass., sez. un., 26 febbraio 2015, n. 33040, *Guida dir.* 2015, n. 34-35, 69, con nota di AMATO, *Un effetto domino che fa annullare il patteggiamento*; sulla pronuncia, v. pure LO FORTE, *L'effetto domino della dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi: illegalità della pena e rilevanza d'ufficio anche in caso di ricorso ammissibile*, in *Foro it.* 2015, II, 718; antecedentemente all'intervento del Supremo collegio, si era statuito che nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena *de qua* era rilevabile d'ufficio, a prescindere dalla prospettazione di specifiche doglianze sul punto nei motivi di impugnazione (Cass., sez. IV, 21 gennaio 2015, n. 19765, *C.E.D. Cass.*, n. 263476) ed anche in caso di inammissibilità del ricorso (Cass., sez. IV, 28 maggio 2014, n. 28164, *ivi*, n. 259389). Sull'argomento, in dottrina, v. DE GASPERIS, *La rideterminazione della pena illegale nel patteggiamento*, in *Cass. pen.* 2015, 3774).

Nel caso in cui la decisione concordata avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sia divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Consulta, la pena applicata deve essere **rideterminata in sede di esecuzione**, in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in cui essa sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, antecedente alla novella del 2006, rivissuto per effetto della citata pronuncia di incostituzionalità (Cass., sez. un., 26 febbraio 2015, n. 37107, in *Guida dir.* 2015, n. 41, 76, con nota di AMATO, *Il patteggiamento irrevocabile relativo a droghe leggere può essere rideterminato in sede di esecuzione*; sulla pronuncia v. pure NACAR, *I "nuovi" poteri del giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena illegittima*, in *Dir. pen. e proc.* 2016, 189).

Per quanto attiene alla possibilità di eccepire **invalidità inficianti gli atti del procedimento** in questione, accanto a posizioni più elastiche volte a consentire la deducibilità degli *errores in procedendo* (Cass., sez. I, 14 settembre 1990, Lofti Ben Nadua, *Giust. pen.* 1991, III, 405), si rinvencono indirizzi più rigorosi secondo cui la peculiarità del rito implica rinuncia ad eccepire qualunque deduzione di nullità che non sia strettamente inerente all'ambito dell'accordo prestato (Cass., sez. VI, 23 settembre 1997, Koppeltstätter, *Dir. pen. e proc.* 1998, 1257, con nota di BONETTI, *Resistenza del patteggiamento ai vizi riscontrabili nel suo iter*; Cass., sez. I, 21 novembre 1997, n. 6545, Auliero, *C.E.D. Cass.*, n. 209894; Cass., sez. VI, 25 maggio

1994, n. 1010
11596, Giglio
e plateali vio
n. 2371, Cre
(Cass., sez. I
ogni caso, la
insanabili, ol
(Cass., sez. V
marzo 1992,
dicembre 199
1999, n. 7262
16832, *ivi*, n
essere dedott
concluso dal
dell'errore de
atti processu
(Cass., sez. V
marzo 1999,
2099, Bascia
Arvieri, cit.)

Sui vizi

La natu
stione del *qu*
de, si rifletto
In proposito
mente il **sinc**
dosi che il s
un'esposizio
(Cass., sez. V
I, 19 ottobre
implicitamer
troverci della
za per difett
222959). Nel
dell'imputat
esplicita riel
31048, *ivi*, r
legittimità il
stanza atten
2013, n. 740

La sent
legittimità, :
appaia evide
(Cass., sez. V

1994, n. 10102, Mancini, *ivi*, n. 199558; Cass., sez. III, 22 ottobre 1993, n. 11596, Giglione, *ivi*, n. 196931), potendo formare oggetto di ricorso solo « plateali violazioni del principio di legalità » (Cass., sez. IV, 8 ottobre 1996, n. 2371, Cremonin, *ivi*, n. 206318) o casi di « palese violazione di legge » (Cass., sez. IV, 8 luglio 1994, n. 1028, Russo, *ivi*, n. 199548). Resta salva, in ogni caso, la possibilità di far valere con il ricorso le nullità assolute ed insanabili, oltre quelle che inficiano il consenso prestato al rito alternativo (Cass., sez. V, 23 giugno 1998, Cieri, *Cass. pen.* 1999, 2196; Cass., sez. IV, 11 marzo 1992, Maratona, n. 4821, *C.E.D. Cass.*, n. 190059; Cass., sez. VI, 3 dicembre 1996, n. 279, Tamburello, *ivi*, n. 206690; Cass., sez. V, 29 dicembre 1999, n. 7262, Ben Hamidi, *ivi*, n. 212924; Cass., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 16832, *ivi*, n. 239543). La **divergenza tra volontà e dichiarazione** non può essere dedotta come motivo di impugnazione poiché al negozio processuale concluso dalle parti, ai sensi dell'art. 444, non si applica la disciplina dell'errore dei negozi di diritto sostanziale, bensì il regime delle nullità degli atti processuali il quale non prevede detta divergenza come causa di nullità (Cass., sez. VI, 15 febbraio 2000, n. 6580, Terranova, *cit.*; Cass., sez. IV, 19 marzo 1999, n. 888, Manzo, *ivi*, n. 214592; Cass., sez. VI, 24 maggio 1995, n. 2099, Basciano, *ivi*, n. 202152; Cass., sez. VI, 25 novembre 1993, n. 3560, Arvieri, *cit.*).

Sui vizi della volontà, v. più specificamente, *sub art.* 446, § 3 *b*).

La natura negoziale del rito e le sue ripercussioni in ordine alla questione del *quantum* di motivazione richiesto per la pronuncia che lo conclude, si riflettono anche in ordine all'esperibilità del ricorso *ex art.* 606, lett. *e*). In proposito, la tendenza prevalente è quella di circoscrivere consistentemente il **sindacato sulla completezza e logicità della motivazione**, ritenendosi che il sostrato consensualistico alla base del rito renda sufficiente un'esposizione assai concisa delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. VI, 18 aprile 2003, n. 23818, *Guida dir.* 2003, n. 32, 79; Cass., sez. I, 19 ottobre 1992, n. 4142, Franza, *C.E.D. Cass.*, n. 192396) ovvero esoneri implicitamente il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione, con conseguente impossibilità di avanzare doglianza per difetto di motivazione (Cass., sez. IV, 8 luglio 2002, n. 38286, *ivi*, n. 222959). Nel senso che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato teso a dolersi della motivazione di accoglimento di una sua esplicita richiesta di patteggiamento, Cass., sez. II, 13 giugno 2013, n. 31048, *ivi*, n. 257066; nel senso che non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, Cass., sez. VI, 31 gennaio 2013, n. 7401, *ivi*, n. 254878).

La sentenza di patteggiamento può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle **cause di non punibilità di cui all'art. 129** (Cass., sez. V, 25 giugno 2013, n. 31250, *C.E.D. Cass.*, n. 256359; Cass., sez.

IV, 17 giugno 2011, n. 30867, *ivi*, n. 250902; Cass., sez. I, 10 gennaio 2007, n. 4688, *ivi*, n. 236622; Cass., sez. III, 18 giugno 1999, n. 2309, Bonacchi, *ivi*, n. 215071).

È inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 (Cass., sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 250/15, *C.E.D. Cass.*, n. 261802).

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento — emessa a seguito di proposta avanzata dal difensore munito di procura speciale — con il quale si deduca il **difetto di citazione dell'imputato** medesimo, senza indicare la concreta utilità che deriverebbe dalla rimozione della sentenza né contestare la conformità della richiesta medesima al mandato conferito con procura speciale (Cass., sez. VII, 20 settembre 2013, n. 5391/14, *C.E.D. Cass.*, n. 257986).

In **dottrina** sono state espresse talune riserve in ordine agli orientamenti rigoristici appena delineati. In particolare, si è affermato che nell'istanza di accesso al rito o nel consenso espressi dall'imputato non può ravvisarsi una valenza abdicativa rispetto alla facoltà di proporre eccezioni di qualsiasi genere, né tanto meno una forma di accettazione tacita degli effetti della sentenza viziata (BONETTI, *Resistenza del patteggiamento*, cit., 1261; MOSCARINI, *Contumacia e applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Giur. it.* 1993, II, 288; PERONI, *La sentenza*, cit., 193), criticandosi anche il ricorso alla categoria del difetto di interesse ad impugnare, posto che l'annullamento della sentenza di patteggiamento travolge la pena applicata e i conseguenti effetti sullo *status libertatis* (BONETTI, *Resistenza del patteggiamento*, cit., 1261; VIGGIANO, *Patologie nel giudizio abbreviato e nell'applicazione della pena su richiesta: il controllo della Corte di cassazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1997, 526).

Quanto alle forme del giudizio, il ricorso va deciso con il **procedimento in camera di consiglio**, ex art. 611, quando si tratti di sentenze di patteggiamento non emesse nel dibattimento, ed invece in pubblica udienza nel caso di sentenze emesse dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, nelle ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero (Cass., sez. un., 12 ottobre 2003, n. 295, Scopel, *C.E.D. Cass.*, n. 195617; Cass., sez. VI, 8 giugno 1998, n. 2101, Tempesta, *ivi*, n. 212119; PERONI, *La sentenza*, cit., 206).

Quanto ai possibili **esiti** dell'impugnazione, « essi si distribuiranno, di regola, nell'articolazione consueta retta sulle formule dell'annullamento, con e senza rinvio, e della rettificazione » (PERONI, *La sentenza*, cit., 206).

In caso di **omessa dichiarazione di falsità di un documento**, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 587, non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è

equiparab
(Cass., sez
sez. V, 1°
n. 7477, i
254989; c
menzionat
cante val
quali è ric
impugnaz
Cass., sez
novembre
n. 44613,

Può e
recepito l'
tra i **reati**
contestati
sto, è rav
colposi, il
Nandin, C

Nell'iq
nuncia del
questa do
mandosi
rigetterà
C.E.D. Ca
n. 195690
Simone, C
Deshir, iv

Al co
instaurare
presuppos
dall'altra
rinnovo d
34810, C.
implicand
lo avevan
quale gli a
ex novo, c
della pree
giudice un
7 gennaio
34802, *ivi*
236083; C
sez. III, I

equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (Cass., sez. II, 30 settembre 2015, n. 40403, *C.E.D. Cass.*, n. 264575; Cass., sez. V, 1° aprile 2014, n. 20744, *ivi*, n. 259842; Cass., sez. V, 21 gennaio 2014, n. 7477, *ivi*, n. 259143; Cass., sez. V, 10 ottobre 2012, n. 45861, *ivi*, n. 254980; *contra*, nel senso che la Corte di legittimità non può adottare i menzionati provvedimenti, che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione, Cass., sez. IV, 11 dicembre 2014, n. 2258/15, *ivi*, n. 261773; Cass., sez. II, 17 luglio 2013, n. 31953, *ivi*, n. 256844; Cass., sez. V, 26 novembre 2008, n. 17283/09, *ivi*, n. 243593; Cass., sez. V, 25 ottobre 2005, n. 44613, *ivi*, n. 232717).

Può essere emendata *ex art.* 619 la sentenza di patteggiamento che ha recepito l'accordo tra le parti relativo alla sussistenza della continuazione tra i **reati di omicidio colposo e guida senza patente**, allorché, essendo stata contestata all'imputato la realizzazione delle due condotte in unico contesto, è ravvisabile, anziché la continuazione, non configurabile tra reati colposi, il concorso formale (Cass., sez. IV, 3 dicembre 1999, n. 4437, Nandin, *C.E.D. Cass.*, n. 215447).

Nell'ipotesi di **annullamento con rinvio**, l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda soltanto la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la rigetterà con ordinanza (Cass., sez. V, 13 luglio 1998, n. 4818, Filicori, *C.E.D. Cass.*, n. 211776; Cass., sez. V, 22 ottobre 1993, n. 3289, Bulagna, *ivi*, n. 195690; *Cass. pen.* 1994, 2505; Cass., sez. V, 19 maggio 1997, n. 2491, Simone, *C.E.D. Cass.*, n. 208021; Cass., sez. V, 17 aprile 1998, n. 2268, Deshir, *ivi*, n. 210849).

Al contrario, nel caso di **annullamento senza rinvio**, il giudice deve instaurare il processo *ex novo*, sicché sono privi di effetti giuridici gli atti presupposti, quali la richiesta di patteggiamento e il consenso prestato dall'altra parte, e non si può provvedere secondo il rito speciale senza il rinnovo della procedura sin dall'inizio (Cass., sez. VI, 21 aprile 2008, n. 34810, *C.E.D. Cass.*, n. 241372). L'annullamento senza rinvio, infatti, implicando l'esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto, comporta che la valutazione del giudice di merito, al quale gli atti sono stati trasmessi per l'ulteriore corso, deve essere effettuata *ex novo*, con l'assenza di qualsiasi preclusione ricollegabile allo svolgimento della precedente fase e, in particolare, con la possibilità di sottoporre al giudice un nuovo e diverso accordo, ovvero di non riproporlo (Cass., sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 7952, *ivi*, n. 239082; Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 34802, *ivi*, n. 237124; Cass., sez. V, 22 settembre 2006, n. 1411/07, *ivi*, n. 236033; Cass., sez. II, 22 dicembre 2004, n. 1861/05, *ivi*, n. 230956; Cass., sez. III, 12 giugno 2001, n. 30581, Santullo, *ivi*, n. 220046).

In dottrina, nel senso che l'annullamento senza rinvio è opportuno in tutte quelle ipotesi in cui le parti abbiano dato al negozio un contenuto illegale, ricorrendo invece un tipico *error in procedendo*, che legittima l'annullamento con rinvio, ove il giudice abbia emesso una sentenza dal contenuto diverso da quello oggetto dell'accordo, PERONI, *La sentenza*, cit., 207.

La **declaratoria di colpevolezza dell'imputato** è incompatibile con il giudizio *ex art.* 444; ove erroneamente sia contenuta nella relativa sentenza, non costituisce vizio che la invalida, né ne modifica la peculiare caratteristica di pronuncia applicativa della pena sull'accordo delle parti. Non potendo tale declaratoria essere eliminata con il procedimento di correzione, non trattandosi di errore materiale, essa va, in sede di legittimità, espunta dalla sentenza impugnata con la pronuncia di annullamento senza rinvio limitatamente alla declaratoria medesima, restando ferma per il resto la sentenza (Cass., sez. I, 22 febbraio 1993, n. 731, Oliveto, *C.E.D. Cass.*, n. 193360).

Allorquando sull'erronea richiesta delle parti il giudice abbia applicato **pene accessorie**, così violando il disposto dell'art. 445, comma 1, la sentenza va annullata sul punto, ove venga proposto ricorso per cassazione (Cass., sez. V, 29 gennaio 1993, n. 3906, Baruffi, *C.E.D. Cass.*, n. 195004).

La sentenza concordata avente ad oggetto una **pluralità di reati** non può essere, all'esito del giudizio di legittimità, annullata senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, dovendo riguardare l'annullamento l'intera pronuncia, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del patteggiamento nella sua interezza (Cass., sez. V, 16 ottobre 2013, n. 7458/14, *C.E.D. Cass.*, n. 259529; Cass., sez. II, 23 maggio 2012, n. 35492, *ivi*, n. 253889; analogamente, con riferimento all'ipotesi di **declaratoria di improcedibilità** per uno solo dei reati oggetto di accordo sulla pena, Cass., sez. I, 27 ottobre 1993, n. 5394, Corrado, *ivi*, n. 197805; *contra*, ove si sia verificata una **causa estintiva per alcuni dei reati per i quali la pena è stata comminata**, Cass., sez. III, 16 gennaio 1991, n. 2697, Sindoni, *ivi*, n. 186510, secondo cui la Cassazione può dichiararla, procedendo all'eliminazione delle pene per tali reati inflitte, sempre che il giudice di merito abbia in sentenza determinato la pena separatamente per ciascun reato.

Allorché, successivamente alla sentenza che abbia applicato la pena su richiesta delle parti con riferimento a una pluralità di fatti legati dal vincolo della **continuazione, decada, per mancata conversione, il decreto-legge che aveva previsto come reato quei fatti**, viene meno il fondamento della richiesta di patteggiamento nei termini in cui essa è stata formulata. Ne consegue che, in mancanza di specificazione, in sentenza, della violazione ritenuta più grave, ne va disposto l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena con riferimento ai residui reati (Cass., sez. I, 22 febbraio 1994, n. 916, Bala Nionet, *C.E.D. Cass.*, n. 196701).

In forza della **sentenza costituzionale n. 341 del 1994**, che ha dichiarato **l'illegittimità dell'art. 341, comma 1, c.p.**, nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei, ove — relativamente al delitto di oltraggio — sia stata pronunciata, prima della decisione costituzionale sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la Corte deve annullare con rinvio la sentenza impugnata, per l'eventuale applicabilità della disciplina più favorevole all'imputato (Cass., sez. VI, 1° dicembre 1994, n. 4723, Mollica, *C.E.D. Cass.*, n. 200630).

La **sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 dell'art. 444 in relazione all'art. 129**, qualora risulti **viziata per erronea qualificazione giuridica del fatto e da conseguente errato proscioglimento**, deve essere annullata con rinvio, poiché, in attuazione dell'art. 627, il giudice cui è stato rimesso il processo, dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati ed effettuare i riscontri fattuali indicati, sicché solo a lui è demandato valutare se sussistano ancora le condizioni per poter decidere il procedimento con il rito alternativo del c.d. patteggiamento (Cass., sez. III, 18 maggio 1999, n. 8131, Ventura, *C.E.D. Cass.*, n. 214657).

Quanto all'**individuazione dell'organo cui inviare gli atti** in caso di annullamento con rinvio, questi è il giudice, che è obbligato a rinnovare la citazione a giudizio, e non il P.m. (Cass., sez. III, 5 maggio 1993, n. 1058, Costa, *C.E.D. Cass.*, n. 194236).

Il giudice del rinvio non ha nessun potere-dovere di riproporsi sulla validità del patteggiamento, non essendo ipotizzabile una pronuncia su una richiesta già rigettata, fermo restando la facoltà delle parti di riproporre un nuovo e diverso procedimento di applicazione pena, essendosi il primo completamente esaurito con la decisione di annullamento della Suprema corte (Cass., sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 42733, *C.E.D. Cass.*, n. 232830); in mancanza, occorre procedere al dibattimento nelle forme ordinarie previste dall'art. 567 (Cass., sez. VI, 7 marzo 1994, n. 6862, Lyubomirov, *ivi*, n. 198742).

Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento parziale *ex art.* 624, comma 1, per errata determinazione della pena, la individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, così come risultanti dall'atto di accusa e ritenute esatte dal primo giudice, costituiscono giudicato parziale: ne consegue che non è consentito alle parti, in sede di nuova richiesta di applicazione di pena, mutare la originaria configurazione del fatto, presupposto essenziale dell'annullamento parziale (Cass., sez. VI, 27 aprile 1995, n. 7960, Artino, *C.E.D. Cass.*, n. 202172).

In dottrina, con riferimento alla portata dell'annullamento — sia esso con o senza rinvio — dal punto di vista del possibile formarsi del giudicato parziale, relativamente ai capi della sentenza non impugnati, si è affermato che « tale risultato pare precluso dal peculiare presupposto di matrice consensuale su cui si regge la sentenza che applica la pena, non meno che dalla sommarietà dell'accertamento. Ne deriva il costituirsi di un nesso inseparabile — preclusivo del fenomeno del giudicato parziale — non solo

tra i capi della sentenza espressivi di un unico schema transattivo, ma, del pari, tra capi a contenuto sanzionatorio e capi contenenti una pronuncia di proscioglimento adottata, in ossequio all'art. 444 comma 1, c.p.p., ai sensi dell'art. 129 c.p.p.» (PERONI, *La sentenza*, cit., 207-208).

7. *La conversione dei rimedi impugnatori.* — L'assetto delle impugnazioni esperibili avverso la sentenza che applica la pena su richiesta pone il delicato quesito circa l'operatività o meno del principio di conversione dei mezzi di impugnazione *ex art.* 580 c.p.p.

Tema, questo, già in passato dibattuto e oggetto di contrastanti soluzioni, oggi ulteriormente complicato dalla modifica normativa dell'istituto conseguente alla rivisitazione del sistema delle impugnazioni operata dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. "legge Pecorella"); per quanto demolita nella sua quasi interezza dal Giudice delle leggi [Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26, *Cass. pen.* 2007, 1883, con nota di CERESA GASTALDO, *Non è costituzionalmente tollerabile la menomazione del potere di appello del pubblico ministero*; Corte cost., 20 luglio 2007, n. 320, *ivi* 2007, 4419, con nota di VICOLI, *Parità delle parti e giudizio abbreviato: cade per il pubblico ministero il divieto d'appello delle sentenze di proscioglimento*; Corte cost., 4 aprile 2008, n. 85, *Giur. cost.* 2008, 1032, con nota di BARGIS, *L'imputato può nuovamente appellare (con un limite) le sentenze dibattimentali di proscioglimento: la Corte costituzionale elimina (e nel contempo crea) asimmetrie*; Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 274, *Cass. pen.* 2010, 482], il contenimento dalla stessa introdotto dei casi di conversione del ricorso per cassazione in appello è rimasto indenne, sebbene correlato — appunto — al *restyling* del giudizio di secondo grado, reputato contrastante con taluni principi della Carta fondamentale (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 178).

La versione originaria dell'art. 580 si connotava per una formula lata, che riconnetteva in via generale l'operatività della conversione del ricorso in appello a tutti i casi di « conflitto concreto » (CENCI, in GAITO, *Impugnazioni*, I, 272) di impugnazioni avverso la medesima pronuncia (« quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello »).

Problematici, in ragione dei limiti soggettivi alla facoltà di impugnare, i profili di interferenza del canone in questione con la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, per l'imputato solo ricorribile per cassazione, per il pubblico ministero dissenziente anche appellabile. Nonostante il diverso atteggiarsi del potere di impugnazione delle parti derivante dalle peculiarità del rito, la giurisprudenza prevalente ammetteva, tuttavia, anche nel patteggiamento l'operatività del principio di conversione allorché contro la decisione dibattimentale di recupero premiale fossero proposti mezzi di impugnazione diversi. L'assunto si fondava sulla *ratio* sottesa alla previsione di cui all'art. 580, ispirata ad una preminente finalità di economia e concentrazione processuale, postulante la unificazione davanti al giudice di merito delle diverse impugnazioni proposte, e ciò sia

nell'in
parti
proce
re da
regim
dendo
eveni
della
dell'a
solo e
stessi
fosser
esser
sez. I
BLAN
sione
6809,
conv
avve
21 n
sette
1135.
Cass.
Cass.
1904
gatri
rativ
ment
con i
in se
Masc

neut
com
even
alter
prin
ispir
568,
cass:
nell'
ciò c
di in
pres
tutt

nell'interesse generale della giurisdizione che nell'interesse particolare delle parti di non separare in capo a giudici diversi la valutazione di questioni processualmente e sostanzialmente connesse. Finalità non derogata neppure dalla disciplina di quei procedimenti speciali connotati da particolari regimi di impugnazione, diversificati per le varie parti processuali, prevenendosi l'appellabilità di alcuni capi e la sola ricorribilità di altri: tale evenienza infatti — si sottolineava — lungi dall'essere causa derogatoria della disciplina generale fissata all'art. 580, è invece presupposto tipico dell'applicazione della stessa, posto che la sua operatività è riconnessa non solo alla concreta proposizione di mezzi di impugnazione diversi contro la stessa sentenza, ma anche alla legittima proponibilità degli stessi; infatti, se fossero proposti mezzi di impugnazione non ammessi, questi dovrebbero essere convertiti nei mezzi legittimi ai sensi dell'art. 568, comma 5 (Cass., sez. III, 4 giugno 1998, n. 7940, Peintner, *Giur. it.* 1999, 1702, con nota di BLANC, *Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e conversione dell'impugnazione*; nello stesso senso, Cass., sez. I, 19 aprile 1994, n. 6809, Fiorini, *Cass. pen.* 1995, 3466. Nel senso dell'ammissibilità della conversione in caso di proposizione di diversi mezzi di impugnazione avverso sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, Cass., sez. I, 21 novembre 2003, n. 1299, *C.E.D. Cass.*, n. 227632; Cass., sez. VI, 25 settembre 2002, n. 42810, *ivi*, n. 223788; Cass., sez., VI, 4 luglio 1994, n. 11355, Silva, *ivi*, n. 199366; Cass., sez. IV, 13 aprile 1992, n. 4682, Fiorà, *Cass. pen.* 1993, 2041; Cass., sez. IV, 16 marzo 1993, n. 3782, Mortali, *C.E.D. Cass.*, n. 193883; Cass., sez. VI, 27 marzo 1992, n. 6022, Doeci, *ivi*, n. 190484. In ragione della natura particolare dei procedimenti speciali, derogatrice della disciplina generale fissata all'art. 580, escludeva invece l'operatività del principio di conversione, specie con riferimento al patteggiamento, Cass., sez. V, 21 febbraio 1992, n. 5155, D'Anna, *Giur. it.* 1993, 372, con nota di PAGLIA, *Decisioni cumulative indebite ed impugnative autonome*; in senso sostanzialmente conforme, Cass., sez. VI, 28 giugno 1994, n. 10954, Mascitti, *ivi* 1996, II, 30).

In dottrina, si era evidenziato il pericolo insito in una posizione ermeneutica di tal fatta. Avallando un'interpretazione generale, quasi "onnicomprensiva" dell'art. 580, sganciata da un adeguato coordinamento — eventualmente in chiave derogatoria — con la specifica disciplina dei riti alternativi, si rischiava di favorire il surrettizio aggiramento di alcuni principi cardine cui la disciplina del Libro IX del codice di rito risulta ispirata, primo fra tutti quello di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, commi 1 e 3): ammettendo, infatti, la conversione del ricorso per cassazione proposto da una parte avverso sentenza per essa inappellabile nell'appello proposto da altra parte, si sarebbe finito col rendere consentito ciò che per legge era precluso, violando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Di qui, l'affermazione secondo cui doveva considerarsi presupposto di operatività dell'art. 580 la circostanza che la sentenza fosse tutta « oggettivamente » e « soggettivamente » appellabile, posto che, diver-

568. commi 1 e 3 (Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, cit.; Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 6639, Pasquarelli, *C.E.D. Cass.*, n. 201532; Cass., sez. V, 9 luglio 2001, n. 34843, Basso, *Giur. it.* 2003, 1448; Cass., sez. VI, 25 settembre 2002, n. 42810, cit.; con riferimento al giudizio abbreviato, Cass., sez. I, 27 novembre 2001, n. 331, Sorriento, *C.E.D. Cass.*, n. 220437). Più precisamente, disattendendo quell'indirizzo secondo cui una volta operata la conversione del ricorso in appello, la parte impugnante avrebbe avuto diritto al riesame anche nel merito entro i limiti dei motivi dedotti (Cass., sez. II, 19 maggio 1992, n. 11117, Accetta ed altro, *C.E.D. Cass.*, n. 192549), si sosteneva invece che, prevedendo l'art. 580 c.p.p. la conversione del ricorso per cassazione in appello « quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi », esso « non comporta[va] la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione che, anche nel caso di conversione, resta[va]no quelli del ricorso », e ciò a differenza di quanto « avveniva nel sistema del codice abrogato, il cui art. 514, per evitare che lo stesso provvedimento fosse soggetto a più mezzi di impugnazione, ammetteva l'appello per i capi rispetto ai quali esso non era consentito, o secondo l'interpretazione giurisprudenziale, per la parte processuale che poteva solo ricorrere per cassazione, quando per gli altri capi o da altre parti processuali il provvedimento era stato appellato » (Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, cit.).

Questi i termini della questione antecedentemente alla riforma delle impugnazioni penali realizzata dalla l. n. 46 del 2006. Tale novella ha, infatti, modificato l'art. 580 c.p.p. che oggi, riecheggiando la previsione contenuta all'art. 514 del codice abrogato, riconnette l'operatività della conversione alla sussistenza della « connessione di cui all'art. 12 ».

Con riferimento specifico all'operatività del principio *de quo* in caso di proposizione di mezzi di impugnazione eterogenei avverso sentenza concordata, si è affermato che nessun problema alla luce del nuovo tenore della disposizione pare porsi, invero, nell'ipotesi di processo soggettivamente cumulativo, ove al recupero dibattimentale del negato patteggiamento per uno degli imputati si affiancasse la condanna ordinaria per il coimputato di reato connesso: l'appello di quest'ultimo avverso il capo che lo riguarda o l'appello del pubblico ministero dissenziente in ordine al capo inerente il concordato *ex post*, in costanza di ricorso per cassazione del coimputato avverso quest'ultimo, determinerebbero l'operatività dell'art. 580 c.p.p. (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 182. Le **Sezioni unite** della Corte di cassazione, 24 giugno 2005, n. 36084, Fragomeli, cit., hanno, invece, escluso l'operatività della conversione allorché la decisione *ex art.* 448, comma 1, ultima parte, sia stata emessa contestualmente a statuizioni di condanna rese nei confronti di altri imputati, per imputazioni diverse commesse del tutto indipendentemente l'una dall'altra: in tal caso, ancorché contenute in un unico elaborato grafico, le statuizioni hanno natura completamente diversa, di tal ché non può trovare applicazione il principio sancito all'art. 580, basato sul presupposto che la legge consenta di proporre

mezzi di impugnazione diversi contro « la stessa sentenza ». Sulla scia di tale orientamento, LAVARINI, *Applicazione post-dibattimentale della pena*, cit., 996, ha ritenuto che « l'accoglimento, anche post-dibattimentale, della richiesta di applicazione della pena formulata da un solo imputato in un processo soggettivamente cumulativo, determina una "fisiologica separazione" del giudizio a carico di costui da quello relativo agli altri imputati »; conseguentemente, dovrebbe derivarne « la duplicazione delle sentenze »; di tal ch , l'eventuale, erronea unificazione formale delle stesse in un unico documento « non ne cancella la piena autonomia sostanziale, la quale non consente di ravvisare una "stessa sentenza" agli effetti dell'art. 580 c.p.p. »).

Eguale, nessuna difficolt  pare comportare l'eventualit  di processo oggettivamente cumulativo, ove la sentenza emessa ai sensi dell'art. 448, comma 1, seconda o ultima parte, avesse ad oggetto pi  reati commessi dall'unico imputato in concorso formale ovvero avvinti dal vincolo della continuazione, essendo integrato anche in tal caso il presupposto della sussistenza della connessione *ex* art. 12 (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 183).

Al contrario, un'interpretazione strettamente aderente al nuovo dato letterale della norma lascerebbe, invece, fuori dal suo campo di applicazione talune altre ipotesi in cui la *ratio* sottesa all'operativit  del principio di conversione pur appare presente. Si allude « al caso di processo soggettivamente cumulativo a seguito di riunione conseguente ad una delle ipotesi di collegamento probatorio previste nell'art. 371, comma 2, lett. b): il ricorso di uno degli imputati avverso la decisione dibattimentale che gli abbia accordato *ex post* la pena concordata non potrebbe convertirsi nell'appello presentato da altro imputato nei confronti della condanna ordinaria che gli   stata inflitta per altra fattispecie commessa, ad esempio, in occasione della prima o la cui prova influisca su questa; impedendo, cos , peraltro, l'operativit  dell'effetto estensivo dell'impugnazione in ordine ai motivi, non esclusivamente personali, riguardanti violazioni della legge processuale (art. 587, comma 2). O ancora — ipotesi particolarmente rilevante proprio con riferimento alla tematica oggetto di indagine — all'eventualit  di processo monosoggettivo per un'unica imputazione: il ricorso dell'imputato sembra non potersi convertire nell'appello dell'organo pubblico dissenziente, non ricorrendo il presupposto della connessione ai sensi dell'art. 12 ora richiesta dall'art. 580. E non del tutto agevole risulta cogliere la *ratio* posta a fondamento del criterio discrezionale, che in virt  della limitazione in parola apre la stura a conseguenze irragionevoli e disfunzionali: separazione e duplicazione dei procedimenti in fase di impugnazione e conseguente possibile contrasto interno di giudicati » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 183-184).

Per tali ragioni, in dottrina si   proposta un'interpretazione estensiva del novellato testo dell'art. 580 c.p.p., idonea ad ammetterne l'applicabilit  anche nelle ipotesi di sentenza di recupero del patteggiamento negato relativa ad un unico capo d'accusa, contestualmente avverso dalle parti

con mezzi di
ma necessar
principio di
ficata (BAR
CAPRIOLI, *I
diritti dell'i
facendo lev
« la doppia
riproporre l
sistema pro
dell'art. 514
dall'art. 45
stesso capo
Operazione.
c.p.p., cit.,
quanto « l'e
ridotta, del
va senz'altr*

La tesi
prima fra tu
2006, la mo
bilit  delle s
care: « si vo
simo della c
decisione di
appello, cor
fatto di un
incontover
dell'istituto
dagli interv
riforma rea
pronunce d
senza tocca
in virt  dell
le" *ex* art.
l'incongrue
un assetto r
previgente,
parola ». « S
bito applica
— se non c
riconoscere
sizione di m
sentenza » (

con mezzi di impugnazione diversi: interpretazione "forzata", senza dubbio, ma necessaria e « ben comprensibile » proprio alla luce della *ratio* sottesa al principio di conversione che, altrimenti, verrebbe irragionevolmente sacrificata (BARGIS, *Il "ritocco" all'art. 580 c.p.p.*, cit., 247 e 251. Secondo CAPRIOLI, *I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell'individuo e "parità delle armi"*, in *Giur. it.* 2007, 259, proprio facendo leva sulla *ratio* dell'art. 580 c.p.p., con riferimento all'ipotesi in cui « la doppia impugnazione investa lo stesso capo di sentenza », si potrebbe riproporre l'argomento *a fortiori* utilizzato sotto il vigore del previgente sistema processuale per estendere in via analogica l'area di operatività dell'art. 514 c.p.p. 1930 oltre i casi di connessione di procedimenti previsti dall'art. 45 c.p.p. abr., facendovi rientrare anche l'eventualità in cui uno stesso capo della sentenza sia impugnabile dalle parti con mezzi diversi. Operazione, questa, ritenuta tuttavia da BARGIS, *Il "ritocco" all'art. 580 c.p.p.*, cit., 244 « oggi assai meno convincente e dunque "forzata" », in quanto « l'attuale versione dell'art. 580 c.p.p. è il precipitato, in scala ridotta, del testo codicistico iniziale, che, per la sua genericità, comprendeva senz'altro le ipotesi appena descritte »).

La tesi appare supportata da una serie di considerazioni sistematiche, prima fra tutte quella secondo cui, almeno nelle intenzioni del legislatore del 2006, la modifica dell'art. 580 c.p.p. era correlata all'introdotta inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio di *prime cure*: « si voleva, cioè, scongiurare l'eventualità che, attraverso il meccanismo della conversione, si riproponesse surrettiziamente il rischio di una decisione di condanna dell'imputato emessa per la prima volta in grado di appello, con conseguente lesione del diritto di difesa dello stesso, privato di fatto di un grado di giudizio di merito ». È, insomma, oggi un dato di fatto incontrovertibile « l'aporia sistematica riscontrabile tra la versione vigente dell'istituto *de quo* e l'attuale assetto delle impugnazioni come risultante dagli interventi del Giudice delle leggi che hanno annientato il "cuore" della riforma realizzata nel 2006, ripristinando la generale appellabilità delle pronunce di proscioglimento emesse all'esito del procedimento ordinario, senza toccare il riformato art. 580 c.p.p., come pure sarebbe stato possibile in virtù della c.d. declaratoria di "illegittimità costituzionale consequenziale" ex art. 27, l. n. 87 del 1953. Di tal che appare *ictu oculi* evidente l'incongruenza di una disposizione la cui formulazione è stata calibrata su un assetto normativo ormai non più in vigore, soppiantato, anzi, da quello previgente, cui corrispondeva altra versione — più lata — della norma in parola ». « Sembra, quindi, più che fondata l'esigenza di un ritorno all'ambito applicativo originario dell'istituto della conversione », o quanto meno — se non ci si vuole spingere a tanto in via di mera interpretazione — riconoscere l'operatività dell'art. 580 c.p.p. « nei casi di contestuale proposizione di mezzi di impugnazione diversi avverso l'unico (o lo stesso) capo di sentenza » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 185-186).

Resta in ogni caso fermo che « il meccanismo di cui all'art. 580 c.p.p. non può tradursi in uno strumento attraverso cui aggirare surrettiziamente — violandolo — il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione *ex art.* 568, commi 1 e 3, c.p.p.: conseguentemente, allorché possa esserne riconosciuta l'operatività, ciò non può comportare una modifica dei contenuti possibili dell'impugnazione, che restano per ciascuna parte processuale quelli propri del mezzo cui la stessa è legittimata » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 188-189. Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, cit.; Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 6639, Pasquarelli, *C.E.D. Cass.*, n. 201532; Cass., sez. V, 9 luglio 2001, n. 34843, Basso, *ivi*, n. 220234; Cass., sez. VI, 25 settembre 2002, n. 42810, *ivi*, n. 223788; Cass., sez. I, 27 novembre 2001, n. 331, Sorriento, *ivi*, n. 220437). « Ciò implica che la conversione del ricorso dell'imputato nell'appello proposto dal funzionario pubblico dissenziente avverso la sentenza *ex art.* 448, comma 1, seconda o ultima parte c.p.p., non si traduce in un recupero indiretto di un (non consentito) diritto al riesame nel merito della decisione impugnata; al contrario, valgono anche all'esito della trasformazione del mezzo di gravame i limiti di esperibilità legislativamente prefissati per ciascuna parte. Se ne ricava, quindi, che l'atto di impugnazione dell'imputato può solo contenere quelle censure che risultano prospettabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., limite, questo — si badi bene — che lo stesso deve tener presente e osservare anche con l'eventuale proposizione di motivi nuovi *ex art.* 585, comma 4, c.p.p. » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 189; Cass., sez. un., 25 febbraio 1998, n. 4683, Bono, *C.E.D. Cass.*, n. 210259; *Cass. pen.* 1998, 2583).

Ciò su cui, invece, la conversione incide significativamente, alterando le normali cadenze che si registrerebbero ove il ricorso dell'imputato non subisse alcuna trasformazione, sono gli esiti decisori del giudizio. L'organo decidente, in caso di applicazione dell'art. 580, pur sindacando censure di legittimità, deve infatti osservare le norme che disciplinano il giudizio di secondo grado. Ciò implica che non deve limitarsi ad effettuare un giudizio meramente *rescindens*, come avverrebbe nel giudizio innanzi alla corte di legittimità, ma deve estendere la sua cognizione anche al riesame nel merito, effettuando *ex artt.* 593 ss. pure il giudizio *rescissorium* (Cass., sez. VI, 4 ottobre 1999, n. 13294, Artuso, *C.E.D. Cass.*, n. 214893; Cass., sez. VI, 25 settembre 2002, n. 42810, cit.). Conseguentemente, a meno che non ricorra una delle ipotesi di nullità tassativamente previste all'art. 604, ove i motivi di censura prospettati dall'imputato ai sensi dell'art. 606 gli appaiano meritevoli di accoglimento, non deve applicare l'art. 623, annullando la sentenza impugnata e rinviando per un nuovo giudizio al giudice di merito competente, ma deve compiere egli stesso contestualmente la nuova valutazione nel merito conseguente ai rilevati vizi di legittimità (Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, Pasquarelli, cit.; Cass., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 5004, Naco, *C.E.D. Cass.*, n. 216046).

In ordine, poi, alle modalità di impugnazione della decisione di *seconda cura* che abbia deciso i gravami convertiti, poiché il ricorso trasformato in

appello
appello,
innanzi
impugn

Qua
ricorso
fallito p
appello
merito a
che, la p
da un « c
pure cor
veduto
all'esito
zione di
cedere a
28925, C
errore di
percezio
gravame
delle nor
praticab
medio d
relativa
dere alla
tel'art. 5
(GERACI,
mativo a
dall'art.
Huges, C
conversio
la fondat
deducibi

8. L
preveder
sentenze
preceden
pronunc
Salu
sostanzia
L'applic
cit., 208;
matica di
2005, 671

appello deve essere considerato come proposto *ab origine* in forma di appello, avverso la pronuncia sullo stesso intervenuta è proponibile ricorso innanzi alla Corte di legittimità (SANTORIELLO, *La conversione dei mezzi di impugnazione*, cit., 199-200; CENCI, in GARO, *Impugnazioni*, I, 279).

Quanto, invece, all'eventualità in cui la Corte di cassazione, investita del ricorso dell'imputato contro la sentenza che in primo grado ha recuperato il fallito patteggiamento, non si avveda della proposizione avverso la stessa di appello ad opera del pubblico ministero dissenziente, provvedendo quindi in merito al ricorso, senza procedere alla conversione *ex art. 580*, si è affermato che, la pronuncia sulle censure *in iure* da parte della Corte di legittimità deriva da un « errore di fatto » rilevante ai sensi dell'art. 625-*bis* (in questo senso, sia pure con riferimento ad un'ipotesi in cui la Corte di cassazione aveva provveduto su un ricorso del procuratore generale avverso una sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, senza avvedersi della contestuale proposizione di appello contro la stessa da parte dell'imputato e, quindi, senza procedere alla conversione ai sensi dell'art. 580, Cass., sez. IV, 3 luglio 2003, n. 28925, *Cass. pen.* 2004, 899, con nota di GIALUZ, *Il ricorso straordinario per errore di fatto: strumento di « autofagia » o mezzo di impugnazione?*); la mancata percezione di un fatto processuale incontestabile, *id est*, la proposizione del gravame di merito del funzionario d'accusa, che ha condotto alla violazione delle norme processuali in materia di impugnazioni. Di tal che, la soluzione praticabile onde porvi riparo sembra essere quella di attivare l'apposito rimedio del ricorso straordinario disciplinato all'art. 625-*bis*: sussistendo la relativa istanza della parte interessata, il giudice di legittimità può provvedere alla revoca della sua precedente decisione, applicando conseguentemente l'art. 580 e rinviando gli atti al giudice d'appello competente per la decisione (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 190 s.; con riguardo all'assetto normativo antecedente alla previsione del ricorso *ex art. 625-bis c.p.p.*, introdotto dall'art. 6, comma 6, l. 26 marzo 2001, n. 128, v. Cass., sez. IV, 16 giugno 1992, Huges, *Cass. pen.*, 1991, II, 845, secondo cui, in caso di erronea mancata conversione, la decisione del giudice di merito che si fosse limitata a valutare la fondatezza del solo appello, era da considerarsi affetta da *error in iudicando*, deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b* ed *c*, c.p.p.).

8. *La revisione.* — La l. n. 134 del 2003 ha modificato l'art. 629, prevedendo espressamente l'esperibilità della revisione anche avverso le sentenze adottate ai sensi dell'art. 444, comma 2 (sul dibattito sussistente in precedenza in dottrina e giurisprudenza circa la revisionabilità di tali pronunce, v. *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 814 ss.).

Salutata con favore, in quanto rispondente ad esigenze di giustizia sostanziale non sacrificabili innanzi alle finalità dell'attività del rito (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *I procedimenti speciali*, cit., 208; JANNELLI, *La revisione*, in *Le impugnazioni. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, a cura di Chiavario-Marzaduri, Utet, 2005, 671), la novella ha tuttavia lasciato irrisolti taluni nodi interpretativi

di non poco momento. Primo fra tutti, quello relativo allo stesso ambito di praticabilità del rimedio, posto che l'art. 629 fa riferimento alle sole « **sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2** », non contemplando invece le decisioni dibattimentali di recupero del concordato negato *ex art.* 448, comma 1. Al riguardo, si è tuttavia affermato che queste devono ritenersi ricomprese nell'area di operatività della disposizione citata, non potendosi reputare in merito ostativo il tenore letterale della norma (SCALFATI, *Patteggiamento e revisione: tra recupero del giudizio e attriti di sistema*, in *Patteggiamento "allargato" e giustizia penale*, cit., 54), considerato, inoltre, che « la possibilità di revisione discende di per sé dal fatto che si tratta di sentenze di condanna per le quali il patteggiamento ha inciso soltanto in termini di riduzione di pena » (MARCHETTI, in SPANGHER, *Trattato*, V, 938).

Quanto, poi, ai casi di attivabilità del rimedio, le peculiarità strutturali del procedimento, imperniato su una base consensuale e caratterizzato da una *cognitio semiplena*, avrebbero dovuto suggerire taluni distinguo ed adattamenti, che invece sono mancati.

Così, con riferimento innanzitutto all'essenza del *novum* idoneo a determinare l'attivabilità della revisione, si sarebbe dovuto tenere conto che la sentenza di patteggiamento « non è frutto dell'elaborazione probatoria, ma dell'accordo *quoad poenam* delle parti (DEAN, *La revisione*, Cedam, 1999, 50). Ne consegue che, « in quest'ottica, e quanto alla "prova nuova" non dovrebbe rilevare quella preesistente e conosciuta alle parti, ma non oggetto di valutazione giudiziale, al fine di escludere comportamenti elusivi e intrinsecamente contraddittori, ma solo quella nota o scoperta successivamente » (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *I procedimenti speciali*, cit., 208). C'è, infatti, il rischio che la sinteticità della motivazione della decisione patteggiata « si trasformi di per sé in un sostanziale lasciapassare per la revisione », data la facilità di individuare elementi di prova sfuggiti alla valutazione giudiziale (CAPPA, *Profili problematici della revisione della sentenza "patteggiata"*, in *Patteggiamento allargato e sistema penale*, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 177 ss.; MARZADURI, *Una riforma dagli effetti incerti che mette a dura prova l'interprete*, in *Guida dir.* 2003, n. 25, 20 ss.; analogamente, in giurisprudenza, Cass., sez. II, 4 maggio 2007, n. 26525, *C.E.D. Cass.*, n. 237159; Cass., sez. VI, 4 dicembre 2006, n. 8957, *ivi*, n. 235491; Cass., sez. VII, 25 ottobre 2006, n. 2016, *ivi*, n. 235940. *Contra*, Cass., sez. V, 24 novembre 2009, n. 10167, *ivi*, n. 246883; Cass., sez. VI, 28 maggio 2007, n. 32540, *ivi*, n. 237655, secondo cui è ammissibile l'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento, allorché la stessa si fondi non solo su prove sopravvenute alla sentenza definitiva o scoperte successivamente ad essa, ma anche su situazioni probatorie non valutate neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue). Si è, inoltre, affermato che la revisione della pronuncia *de qua*, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le

stesse devono essere cause di prosciolto dell'art. 129, si dicembre 2013, n. 26000, *ivi*, n. 255; Cass., sez. VI, 4 dicembre 2007, 1207, con sentenza di patteggiamento, la separato procedi come tale rilevare ciò che è emendato sicché è inammissibile stesso quadro probatorio e condanna procedimenti (Cass., sez. VI, 24 dicembre 2014, n. 15796).

Quanto, poi, alla sentenza di patteggiamento, mentre è da ritenere in ragione del 1° comma (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 208).

In giurisprudenza, art. 630, comma 1° **giudicati in una sentenza di patteggiamento** non rientra nel campo di applicazione in questione (Cass., sez. VI, 4 dicembre 2006, n. 8957).

Non è invece applicabile la sentenza di appello **successiva sentenza del coimputato** proprio dei due imputati opposti (Cass., sez. VI, 25 ottobre 2006, n. 2016, *ivi*, n. 235940; Cass., sez. VI, 28 maggio 2007, n. 32540, *ivi*, n. 237655).

È ammissibile il ricorso in appello per **incompletezza** nei confronti di altri coimputati, se il fondamento della sentenza è in parte (Cass., sez. V, 1° dicembre 2014, n. 15796).

stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129, sì come applicabile nel patteggiamento (Cass., sez. VI, 13 dicembre 2013, n. 10299/14, *ivi*, n. 258997; Cass., sez. IV, 5 marzo 2013, n. 26000, *ivi*, n. 255890; Cass., sez. VI, 24 maggio 2011, n. 31374, *ivi*, n. 250684; Cass., sez. VI, 4 dicembre 2006, n. 8957/07, *ivi*, n. 235490; *Dir. pen. e proc.* 2007, 1207, con nota di GIALUZ, *Prova nuova e limiti della revisione della sentenza di patteggiamento*). Ai fini della revisione della sentenza di patteggiamento, la sentenza di **assoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento**, non può essere considerata di per sé "nuova prova", come tale rilevante, a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), considerato che ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la diversa valutazione del fatto, sicché è inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla circostanza che lo stesso quadro probatorio sia diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Cass., sez. V, 9 dicembre 2008, n. 4225/09, *C.E.D. Cass.*, n. 242950).

Quanto, poi, al "**contrasto di giudicati**", in dottrina si è precisato che « la sentenza di patteggiamento si propone solo quale primo termine di raffronto, mentre è da escluderne l'incidenza quale secondo elemento di paragone, in ragione del limitato orizzonte cognitivo giudiziale che la caratterizza » (Vigosi, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *I procedimenti speciali*, cit., 209).

In giurisprudenza si è affermato che non è invocabile la revisione, *ex art.* 630, comma 1, lett. a), sul presupposto della **contraddittorietà dei fatti giudicati in una sentenza di applicazione di pena rispetto a quelli oggetto di altra sentenza di patteggiamento**, posto che tale tipologia di provvedimento non rientra nel *genus* « altra sentenza penale irrevocabile » di cui alla norma in questione (Cass., sez. V, 4 maggio 2015, n. 34443, *C.E.D. Cass.*, n. 264995).

Non è invocabile la revisione, *ex art.* 630, comma 1, lett. a), della sentenza di applicazione della pena sul solo presupposto dell'intervenuta **successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante**, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti (Cass., sez. III, 18 dicembre 2013, n. 13032/14, *C.E.D. Cass.*, n. 258687; Cass., sez. III, 23 aprile 2013, n. 23050, *ivi*, n. 256169).

È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per **inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente**, ma è tuttavia necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (Cass., sez. V, 13 gennaio 2015, n. 10405, *C.E.D. Cass.*, n. 262731; Cass., sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 2635/11, *ivi*, n. 249621; Cass., sez. VI, 3 aprile 2014, n. 15796, *ivi*, n. 259804).

È suscettibile di revisione, a norma dell'art. 630, lett. a), la sentenza irrevocabile di applicazione della pena nei confronti del privato **corrotto**, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto di corruzione, posta l'ineconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell'attività coordinata del corrotto e del corrotto (Cass., sez. VI, 14 maggio 2015, n. 29682, *C.E.D. Cass.*, n. 263842).

Il fatto dell'esistenza dell'**associazione per delinquere di stampo mafioso** posto a fondamento della sentenza di condanna, o di applicazione della pena, nei confronti di un associato, non può conciliarsi con altra sentenza penale irrevocabile che assolva, « perché il fatto non sussiste », tutti gli altri imputati della stessa associazione (Cass., sez. I, 6 maggio 2014, n. 43516, *C.E.D. Cass.*, n. 260702; Cass., sez. VI, 3 dicembre 2013, n. 695/14, *ivi*, n. 257849; Cass., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 40815, *ivi*, n. 248464; Cass., sez. II, 15 ottobre 2009, n. 48613, *ivi*, n. 246043).

Dopo la novella di cui alla l. n. 134 del 2003 l'istanza al giudice dell'esecuzione di revoca *ex art. 669, comma 8* della sentenza di applicazione della pena per asserita inconciliabilità della stessa con sentenza dibattimentale di assoluzione dei coimputati per il medesimo reato è, dunque, inammissibile, dovendosi a tal fine attivare il procedimento di revisione ai sensi degli artt. 629, come modificato dalla l. 12 giugno 2003, n. 134, e 630, lett. a) (Cass., sez. I, 11 dicembre 2008, n. 47794, *C.E.D. Cass.*, n. 242629).

Una volta che per l'imputato sia divenuta irrevocabile la sentenza di patteggiamento, l'assoluzione definitiva successivamente intervenuta nei confronti del coimputato del medesimo reato non gli può essere estesa ove egli, non avendo proposto tempestivo ricorso per cassazione per violazione dell'art. 129, ne proponga uno tardivo per dedurre l'ineconciliabilità dei giudicati a norma dell'art. 669, comma 8, mentre gli è consentita la possibilità di conseguire la revisione della sentenza, qualora ne ricorrano i presupposti (Cass., sez. V, 6 maggio 2010, n. 21943, *C.E.D. Cass.*, n. 247437).

Il soggetto **danneggiato dal reato**, già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, è legittimato, una volta introdotta la fase del dibattimento, ad interloquire sull'ammissibilità della richiesta medesima, anche nell'ipotesi in cui quella impugnata con il mezzo straordinario sia una sentenza di patteggiamento, essendogli riconosciuta nel giudizio speciale la possibilità di chiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione (Cass., sez. VI, 3 aprile 2014, n. 15796, *C.E.D. Cass.*, n. 259805).

1. G
un reato
può pro
giudice
[138 at
convale
coord.]
2. S
pubblic
quando
3. S
4. I
convale
tato in
pregiua
5. .
salvo c.
person
reso cor
udienze
registro
cautela
all'udie
allonta
la poli
ministe
stuale c
ciò pre
ziaria p
l'udien